

Spett.le

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

presso l'indirizzo pec indicato sul sito web dell'Amministrazione per le richieste di notifica per pubblici proclami

dipps.333a.uc@pecps.interno.it

Spett.le

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

presso l'indirizzo pec indicato sul sito web dell'Amministrazione relativo alle comunicazioni inerenti il concorso in oggetto,

dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it

Spett.le

Ministero dell'Interno,

in persona del Ministro *pro tempore*,

presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Notifica per pubblici proclami

in adempimento all'ordinanza del TAR Lazio, Roma, sez. I *quater* n. 300/2020, adottata nel giudizio n.R.G. 6311/2019,

attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della suddetta ordinanza

I sottoscritti Avv.ti Francesco Pignatiello (C.F. PGNFNC82T31A465S) e Alexandro Capogna (C.F. CPGLND90L26D810F), con domicilio in Roma, via in Arcione, 71, PEC francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org, nella qualità di difensori, in virtù di procura speciale in atti, della dott.ssa **Iolanda NARDANDREA** (C.F. NRDLND90R43F052E), nata a Matera (MT) il 3/10/1990, nel giudizio n.R.G. 6311/2019 **proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma**, contro il Ministero dell'Interno,

con il ricorso introduttivo

“per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima fra tutte la sospensione dell'efficacia e l'ammissione con riserva alle successive fasi della procedura di selezione, nonché, ove occorra, previa disapplicazione e/o remissione in corte costituzionale della q.l.c. dell'art. 11, c. 2 bis, d.l. n. 135/2018, introdotto dalla l. n. 12/2019

- del **Decreto del Capo della di Stato – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, pubblicato il 15.3.2019**, con cui è stato avviato il procedimento di convocazione dei soggetti inseriti nella graduatoria di coloro che abbiano superato la prova scritta d'esame del concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, per l'individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione, laddove, nel richiedere il possesso dei requisiti di cui al testo dell'art. 6 DPR n. 335/82 vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 145/2018, richiamato dall'art. 11, c. 2 bis DL n. 135/2018, comporta la sostanziale automatica esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale;
- del **Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.4.2019, pubblicato il 23.4.2019**, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato avviato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019;
- delle Tabelle A, B e C, allegate al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, nella parte in cui non comprendono parte ricorrente ed impediscono di partecipare alla procedura di selezione pubblica;
- per quanto occorrer possa, dell'art. 11, co. 2-bis, del Decreto Legge 14.12.2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge, 11.2.2019, n. 12, pubblicata nella G.U. del 12.2.2019, nella parte in cui limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- per quanto occorrer possa, dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, co. 1, lett. b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;
- per quanto occorrer possa, del bando di concorso datato 18.5.2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686, laddove lesivo successivamente alle modifiche normative intervenute;
- del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8.11.2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare allo scorrimento della graduatoria in questione

CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierna ricorrente a partecipare alla procedura di selezione e allo scorrimento della graduatoria in questione, avviata con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, e a non venire esclusa dalla graduatoria formatasi all'esito dell'espletamento, in data 28.8.2017, della prova scritta del citato concorso per l'assunzione ad agenti di Polizia, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione

di tutti gli atti necessari per l'ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi per l'individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione”;

POI ESTESO CON UN PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

“PER L’ANNULLAMENTO,

PREVIA OVE OCCORRA PREVIA REMISSIONE IN CORTE COSTITUZIONALE

DELLA Q.L.C. DELL’ART. 11, C. 2 BIS D.L. N. 135/2018, INTRODOTTO DALLA L. N. 12/2019,

- **del Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6.6.2019, pubblicato in data 7.6.2019 sulla G.U.R.I. – 4[^] Serie speciale – Concorsi ed Esami, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti di efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale dei soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato avviato con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019;**
- degli Allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero dell’interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, nella parte in cui impediscono alla ricorrente di partecipare alla procedura di selezione pubblica;
- dell’“Elenco convocati”, pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it in data 16.7.2019, con cui la PA ha indicato i nominativi (tramite il proprio identificativo numerico comunicato all’avvio della procedura selettiva) dei soggetti convocati per l’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale in quanto rinvenuti in possesso dei nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio introdotti dall’art. 11, co. 2-bis DL n. 135/2018-art. 6 DPR n. 335/1982;
- del **Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it in data 13.8.2019, con cui l’Amministrazione ha approvato “l’elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 comma 2-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, per l’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto”;**
- degli Allegati n. 1 e n. 2 del Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, contenenti, rispettivamente, l’“Elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l’assunzione” e l’“Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione” per agenti di Polizia di Stato;
- per quanto occorrer possa, dell’art. 11, co. 2-bis, del Decreto Legge 14.12.2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge, 11.2.2019, n. 12, pubblicata nella G.U. del 12.2.2019, nella parte in cui limita le assunzioni dell’Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare” ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- per quanto occorrer possa, dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la

partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, co. 1, lett. b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- per quanto occorrer possa, del Bando di concorso datato 18.5.2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686, laddove lesivo successivamente alle modifiche normative intervenute;

- del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8.11.2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare allo scorrimento della graduatoria in questione

CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

- del diritto dell'odierna ricorrente a partecipare alla procedura di selezione e allo scorrimento della graduatoria, avviata con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, e a non venire esclusa dalla graduatoria formatasi all'esito dell'espletamento, in data 28.8.2017, della prova scritta del citato concorso per l'assunzione ad agenti di Polizia, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione di tutti gli atti necessari per l'ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi per l'individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato ai fini dell'assunzione";

successivamente esteso con un secondo ricorso per motivi aggiunti

“per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima fra tutte la sospensione dell'efficacia e/o il riesame,

- della nota 3.8.2019 a firma del Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Dott.ssa Antonella Cozzi, emessa dalla Commissione medica nominata nell'ambito del procedimento di assunzione di 1.851 allievi agenti di Polizia di Stato avviata con Decreto del Capo della Polizia di Stato n. n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, con cui è stato espresso il giudizio di non idoneità psicofisica della dott.ssa Iolanda Nardandrea a ricoprire il ruolo oggetto di procedura concorsuale, nonché del relativo verbale notificato a mani proprie dell'odierna ricorrente in data 3.8.2019;

- di tutti i verbali relativi alle visite psico-fisiche;

- di ogni ulteriore atto allo stesso connesso, presupposto o consequenziale ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile;

e, per l'effetto, per la condanna

- dell'Amministrazione resistente a rinnovare la prova psico-fisica e psico-attitudinale della ricorrente, nonché a procedere a una nuova valutazione della stessa, previa nomina di una commissione medica in diversa composizione;

nonché in via istruttoria

- per il deposito in giudizio, ai sensi degli artt. 64 e 65 e/o 46 co. 2 c.p.a., di tutti i verbali e gli ulteriori provvedimenti relativi alle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale – sia di efficienza fisica che psicofisica – svolte dalla dott.ssa Nardandrea in riferimento alla procedura selettiva volta al reclutamento di Allievi agenti di Polizia di Stato, avviata da questo Ministero con Bando pubblicato in GURI del

26.5.2017 n. 40 anno 158° (Decreto del Capo della Polizia di Stato n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017) e ogni ulteriore atto inerente il richiamato procedimento di valutazione delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale svolte dalla dott.ssa Nardandrea.

- per la disposizione della verifica o di una consulenza tecnica d'ufficio medica;
con ogni più ampia riserva di presentare motivi aggiunti una volta ottenuti gli atti richiesti”;

e da ultimo esteso con un terzo ricorso per motivi aggiunti

“per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari più idonee, prima fra tutte la sospensione dell'efficacia e/o il riesame

- dei verbali e atti emessi nell'ambito della prova psico-fisica somministrata alla dott.ssa Iolanda Nardandrea nell'ambito del procedimento di assunzione di 1.851 allievi agenti di Polizia di Stato avviata con Decreto del Capo della Polizia di Stato n. n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, **e, in modo particolare, il verbale/nota contenente la “Valutazione psichica”, a firma della dott.ssa Rita Messina – Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato – e dalla dott.ssa Fausta Cosciotti, e la “Scheda di valutazione psicodiagnostica” a firma della dott.ssa Cosciotti**, atti questi ottenuti dall'odierna ricorrente soltanto in data 3.10.2019, a seguito della formulazione di apposita istanza di accesso agli atti;

- per l'effetto, della **nota 3.8.2019 a firma del Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato**, Dott.ssa Antonella Cozzi, emessa dalla Commissione medica nominata nell'ambito del procedimento di assunzione di 1.851 allievi agenti di Polizia di Stato avviata con Decreto del Capo della Polizia di Stato n. n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, **con cui è stato espresso il giudizio di non idoneità psicofisica della dott.ssa Iolanda Nardandrea a ricoprire il ruolo oggetto di procedura concorsuale, nonché del relativo verbale notificato a mani proprie dell'odierna ricorrente in data 3.8.2019;**

- di tutti i verbali relativi alle prove psico-fisiche svolte dalla dott.ssa Nardandrea;
- di ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali ancorché allo stato non ancora noti o conoscibili

e, per l'effetto, per la condanna

- dell'Amministrazione resistente a **rinnovare la prova psico-fisica e psico-attitudinale della ricorrente, nonché a procedere a una nuova valutazione della stessa**, previa nomina di una commissione medica in diversa composizione;

nonché in via istruttoria

- per la disposizione della verifica o di una consulenza tecnica d'ufficio medica;
con ogni più ampia riserva di presentare motivi aggiunti una volta ottenuti gli atti richiesti”;

in adempimento dell'ordinanza cautelare n. 300 del 13.1.2020, adottata dal T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I quater, nel giudizio n.R.G. 6311/2019, con la quale è stata disposta

“la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni venti decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente

decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni dieci dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione”;

i sottoscritti difensori, in nome e per conto della dott.ssa Iolanda Nardandrea,

chiedono

che Codesto spett.le Ministero, in esecuzione della sopra indicata ordinanza n. 300/2020, ai fini della notificazione per pubblici proclami, voglia disporre la pubblicazione entro il 3 febbraio 2020 sul sito web della Polizia di Stato della presente istanza, in cui è riportato un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti e gli estremi dell'ordinanza collegiale citata, unitamente agli atti allegati, consistenti nell'ordinanza citata, nel ricorso, nei successivi motivi aggiunti e nel Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it in data 13.8.2019, con cui l'Amministrazione ha approvato “l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto”, unitamente agli Allegati n. 1 e n. 2 del Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, contenenti, rispettivamente, l'“Elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione” e l'“Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione” per agenti di Polizia di Stato”, in cui sono riportati i nominativi dei soggetti **controinteressati al presente giudizio e tutti coloro che potrebbero risultare avvantaggiati dai provvedimenti amministrativi impugnati.**

*

Sunto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti proposti dinanzi al TAR Lazio, Roma, n.r.g. 6311/2019.

(Ricorso introduttivo)

Tramite Bando pubblicato in GURI del 26.5.2017 n. 40 anno 158°, il Ministero dell'Interno, con Decreto del Capo della Polizia di Stato n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017 indicava “Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato [...] a) concorso pubblico, per esame, a 893 posti, aperto ai cittadini italiani, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato” strutturata nelle seguenti fasi, descritte all'art. 8 del medesimo Bando:

1) prova scritta d'esame (che, ai sensi del successivo art. 10, “si intende superata se il candidato riporterà una votazione non inferiore a sei decimi”);

- 2) prova di efficienza fisica;
- 3) accertamenti psico-fisici;
- 4) accertamento attitudinale.

Ai fini dell'accesso al citato concorso, l'art. 4 del Bando espressamente chiariva i requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione, i quali, in piena adesione alle disposizioni normative di cui all'art. 6, c. 1 DPR n. 335/82 (nel testo all'epoca vigente e, dunque, applicabile alla procedura di gara) e all'art. 1 DM Interno 6.4.1999 n. 115, consistevano nel possesso di:

- a) cittadinanza italiana;

- b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente;
 - d) età compresa tra i 18 e i 30 anni (limite elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare eventualmente prestato dai concorrenti) alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione;
 - e) qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, c. 6 D.Lgs. n. 165/2001;
 - f) idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica.
- Partecipava alla suddetta procedura pubblica di gara anche la sig.ra Nardandrea Iolanda, odierna ricorrente, la quale sosteneva in data 28.8.2017 la prevista prova scritta, conseguendo il voto finale di 9,125e dunque superando la medesima prova, ponendosi così in graduatoria in posizione 7.471sui 71.821 candidati.

In data 28.5.2018, quindi, l'Amministrazione procedeva a pubblicare, con Decreto n. 333-B/12D.2.17/12217, una Graduatoria dei (primi 1.185) soggetti ammessi a espletare le successive prove di concorso (accertamenti psico-fisici e attitudinali), senza ovviamente alcuna implicita o esplicita esclusione dei candidati posti in posizione peggiore rispetto all'ultimo dei convocati (sig.ra Savarese Daniela), che sempre sarebbero potuti essere successivamente chiamati in caso di mancato superamento delle richiamate prove da parte di un numero di candidati sufficienti alla copertura dei posti messi a Bando.

A tal proposito, infatti, va tenuto presente che con Decreto del Capo della Polizia del 23.10.2017, pubblicato in GURI n. 82 del 27.10.2017, la medesima Amministrazione datrice di lavoro aveva già proceduto a disporre l'ampliamento dei posti messi a concorso di n. 289 unità, per complessivi n. 1.182 unità. Pertanto, in caso di mancato superamento delle prove di concorso indicate nel Bando da parte di un numero (appunto, 1.182) di candidati sufficienti, risultava ancora possibile per l'Amministrazione procedere a scorrere la graduatoria dei soggetti risultati idonei successivamente all'espletamento della prima prova scritta.

A conferma di ciò, con successivo Decreto del 29.10.2018, il Ministero dell'Interno disponeva effettivamente lo scorrimento della graduatoria degli *"idonei non vincitori del concorso a 893 posti di allievo agente elevato a 1.182 posti, di cui all'articolo 1, lettera a, del decreto in data 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [...] del 26 maggio 2017, come modificato con decreto in data 23 ottobre 2017"*, conformemente alla norma di cui all'art. 35, c. 5 *ter*D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale *"le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione"*.

In conseguenza di ciò, la dott.ssa Nardandrea, la quale rimaneva in ogni caso inserita nella graduatoria stilata dall'Amministrazione precedente a seguito dell'espletamento della prova scritta indicata dall'art. 8 del Bando di concorso, manteneva l'aspettativa a poter essere successivamente chiamata, in caso di mancato superamento delle prove da parte di un numero sufficiente di candidati al fine della copertura dei posti a concorso (come detto, elevato a n. 1.182), alle successive fasi della procedura di gara.

Tuttavia, accadeva che con L. n. 112/2019, di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 135/2018 (recante *"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"*) veniva aggiunto all'art. 11 del citato Decreto Legge un comma 2-bis con cui, all'asserito *"fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare"*, veniva sì autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato (il cui numero, tra l'altro, in conformità al disposto della cd. *"Legge di Bilancio 2019"* di cui alla L. n. 145/2018, veniva ulteriormente elevato a n. 1851 unità) *"mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore"*

generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017”, ma soltanto “limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145[1.1.2019, ndr], fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare”.

Ora, ai sensi della norma richiamata nella disposizione testé citata (art. 6 DPR n. 335/82, nel testo vigente all’1.1.2019), la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente di polizia è soggetta al limite massimo di età di 26 anni (mentre, come visto, ai sensi del Bando pubblicato con Decreto del Capo della Polizia del 18.5.2017, tale limite anagrafico risultava pari ad anni 30).

Di conseguenza, alla luce della sopra richiamata disposizione di legge (art. 11, c. 2-bis D.L. n. 145/2018, introdotto dalla L. n. 12/2019, entrata in vigore in data 13.2.2019), tutti i soggetti partecipanti al concorso bandito nel maggio 2017 che abbiano nel frattempo (e in ragione esclusivamente dei lunghi tempi impiegati dall’Amministrazione per l’espletamento del concorso!) superato il citato limite anagrafico, pur se all’epoca in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara, risultano di conseguenza impossibilitati al proseguimento della procedura concorsuale; ciò, tra l’altro, nonostante che l’Amministrazione non abbia affatto proceduto a bandire una nuova procedura (per cui, in effetti, sarebbe stata anche plausibile l’applicabilità dei più stringenti requisiti normativamente intervenuti successivamente al Bando), ma abbia invece inteso (come d’altro canto previsto dall’art. 35 D.Lgs. n. 165/01) procedere allo scorrimento della (medesima) graduatoria già formata in esito alle prove scritte del precedente concorso.

Tra tali soggetti, anche l’odierna ricorrente, dott.ssa Iolanda Nardandrea, la quale, nata nel 1990, risultava perfettamente rispettare il requisito massimo dei 30 anni alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al richiamato Decreto del 18.5.2017 (requisito anagrafico che, in effetti, risulterebbe rispettato anche alla data dell’1.1.2019, indicata dal medesimo comma 2-bis dell’art. 11 D.L. n. 145/2018), non rientra tuttavia nei limiti indicati dalla nuova disposizione.

Il pregiudizio che la stessa risulta subire a seguito del mutato quadro ordinamentale risulta evidente: la dott.ssa Nardandrea, difatti, si vede in tal modo automaticamente (*rectius*, sulla scorta di regole del tutto chiare e inequivoche sul punto) esclusa dalla procedura concorsuale.

A conferma di tale lesione, d’altro canto, il Ministero dell’Interno, con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, ha disposto la convocazione dei soggetti inseriti nella graduatoria di coloro che abbiano superato la prova scritta d’esame del concorso bandito nel Maggio 2017 (“*in prima applicazione*”, cioè con il compito successivamente di scorrere ulteriormente la medesima graduatoria nel caso in cui i soggetti chiamati non riescano a coprire il numero complessivo di unità da assumere, soltanto i soggetti che abbiano conseguito un punteggio allo scritto compreso tra 9.50 e 8.875 decimi).

Per motivi organizzativi, inoltre, l’Amministrazione ha suddiviso i soggetti convocati in tre tabelle:

Tabella A (soggetti certamente in possesso, in base alle dichiarazioni rese in sede di formulazione della domanda di partecipazione al Bando originario di concorso, dei requisiti previsti dal nuovo art. 6 DPR n. 335/82): i candidati indicati in questo elenco vengono immediatamente convocati a sostenere le ulteriori prove (*in primis*, in ordine cronologico, di efficienza fisica) previste dalla procedura di gara;

Tabella B (soggetti certamente sforiniti, in base alle dichiarazioni rese in sede di formulazione della domanda di partecipazione al Bando originario di concorso, dei requisiti previsti dal nuovo art. 6 DPR n. 335/82): i candidati indicati in questo elenco sono stati immediatamente e direttamente esclusi dalla procedura e pertanto è stato loro impedito l'accesso alle successive prove previste dal Bando di gara, avendo superato il nuovo limite di età di 26 anni, tenendo conto anche delle elevazioni previste (per massimo 3 anni) in conformità con l'art. 2049 Codice Ordinamento Militare - COM;

Tabella C (soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, per i quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 333-B/12D.3.19/5429): i candidati rientranti in quest'ultima categoria potrebbero ancora essere ammessi, nel caso in cui dimostrino che, dalla presentazione dell'originaria domanda di partecipazione alla procedura di gara, abbiano svolto servizio militare per un tempo tale da garantire il rispetto del limite di età previsto dal combinato disposto tra il nuovo art. 6 DPR n. 335/82 e l'art. 2049 COM (età massima teorica sino ad anni 29).

Pertanto, i soggetti inseriti all'interno della Tabella C (tra cui anche l'odierna ricorrente), risultano di per sé impossibilitati ad accedere immediatamente alle successive prove di esame, volte alla successiva assunzione all'interno della Polizia di Stato, dovendosi quest'ultimi sottoporsi a una specifica procedura di valutazione e controllo da parte dell'Amministrazione stessa (che ovviamente, nel caso dovesse constatare il mancato rispetto dei nuovi requisiti introdotti "in corso d'opera" durante l'espletamento dell'originaria procedura di concorso, procederà all'esclusione dei candidati).

Da ciò consegue che chiunque non risulti effettivamente in possesso dei requisiti introdotti con il novellato art. 6 DPR n. 335/82 (compresa la dott.ssa Nardandrea, che non ha mai prestato servizio militare presso le Forze Armate, nel corso della procedura di gara), nonostante non ancora destinatario del provvedimento formale di esclusione, risulta già oggi direttamente leso dai provvedimenti indicati in epigrafe.

Difatti, una volta che abbia sottoposto quest'ultimi alla formale procedura di verifica indicata nel proprio decreto del 13.3.2019, l'Amministrazione non potrà far altro che procedere a escluderli tutti dalla competizione.

Da ciò deriva in modo del tutto evidente l'interesse concreto e attuale della sig.ra Nardandrea all'immediata impugnazione degli atti e dei provvedimenti in epigrafe indicati, che ledono già ora il suo diritto e legittimo interesse a restare inserita nella graduatoria formatasi a seguito dell'espletamento delle prove scritte, nonché a essere ammessa all'espletamento delle ulteriori prove (*in primis*, di efficienza fisica) previste dal Bando di gara.

Di conseguenza, già in forza di tale ulteriore provvedimento, la posizione giuridica soggettiva dell'odierna ricorrente risulta del tutto pregiudicata, non potendo più la stessa rimanere efficacemente inserita all'interno della graduatoria prodottasi a seguito del superamento della prova scritta d'esame.

Risultando tuttavia del tutto evidentemente illegittimo il complessivo comportamento tenuto dall'Amministrazione, anche alla luce dell'illogico e incostituzionale intervento del Legislatore sulla vicenda, la dott.ssa Nardandrea ricorre dinanzi codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo al fine di vedere accogliere le richieste e domande in epigrafe formulate per i seguenti

Motivi di diritto

I. Illegittimità del Decreto del Capo della Polizia di Stato n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019 e del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.4.2019. Illegittimità costituzionale e/o contrarietà al diritto eurounitario dell'art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla L. n. 12/2019. Violazione degli artt. 3, 24, 41, 97, 113 e 117 Cost., 1 L. n. 241/90 nella parte in cui impone che l'azione amministrativa si adegui ai principi della Costituzione e del diritto europeo; violazione dei

principi di non retroattività della legge (di cui agli articoli 11 Preleggi e sanciti nel diritto europeo e convenzionale), del *tempus regit actum*, del merito, del legittimo affidamento, di imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento. Eccesso di potere per ingiustizia e illogicità manifesta. Sviamento.

Come già specificato in narrativa, l'odierna ricorrente superava la prima prova scritta del concorso volto all'assunzione di complessivi 893 allievi agenti di Polizia di Stato (numero poi innalzato a 1.151 posti e, infine, ai sensi della Legge di Bilancio per il 2019, a 1.851 unità), risultando conseguentemente inserita nella relativa graduatoria.

In forza dello scorrimento disposto con il Decreto del Capo della Polizia del 29.10.2018, pertanto, la stessa deteneva la legittima aspettativa a che, quest'ultima potesse essere chiamata a svolgere le successive prove (di accertamento psico-fisico ed attitudinale) previste dal Bando di concorso e, in seguito, venire assunta dal Corpo quale allievo agente di Polizia.

Tuttavia, alla luce dell'intervento legislativo di cui alla L. n. 12/2019 (che convertiva in legge il DL n. 135/2018, introducendovi un nuovo art. 11, c. 2 *bis*) e della successiva applicazione data della citata legge da parte dell'Amministrazione (attraverso il Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, con cui si è avviata la procedura di convocazione dei soggetti inseriti nella richiamata graduatoria di merito, e del successivo Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.4.2019), la stessa si ritrova oggi *de facto* a essere esclusa dalla richiamata graduatoria di merito, con totale e definitivo pregiudizio delle proprie aspirazioni alla copertura dei posti messi a Bando nel Maggio del 2017.

Come già specificato, difatti, la novella normativa dispone che ai fini dello scorrimento della graduatoria finale formatasi successivamente all'espletamento delle prove scritte (cioè appunto quella in cui risulta inserita, con punteggio di 9,125, la ricorrente) l'Amministrazione deve procedere ad assumere esclusivamente coloro che si trovino, alla data dell'1.1.2019, nelle condizioni previste dall'art. 6 DPR n. 335/82 nel testo vigente non al momento di indizione del concorso della cui graduatoria si tratta (come sarebbe stato ragionevole e corretto che si procedesse a fare), bensì "*alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145*", ovvero in altri termini all'1.1.2019 (fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1, che sono invece entrate in vigore il 31.12.2018).

Ora, il nuovo testo del richiamato art. 6 DPR n. 335/82 (modificato da ultimo, per quanto qui di interesse, dal D. Lgs. n. 95/2017, entrato in vigore il 7.7.2017) prevede oggi che ai fini dell'assunzione ad agente di Polizia il candidato debba possedere un'età "*non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127* [regolamento di cui oggi al DM n. 103 dell'8.9.2018, che appunto prevede per l'accesso al ruolo di agente l'età massima di 26 anni, ndr]"; requisito ben differente da quello che invece risultava indicato nel Bando di concorso (di cui al Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017), che invece - alla luce della disciplina normativa e al testo del citato art. 6 all'epoca vigente - prevedeva un'età massima di anni 30.

Pertanto, dalla lettura congiunta dell'art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla L. n. 12/2019, e dell'art. 6 DPR n. 335/82 nel testo richiamato dalla prima disposizione normativa, risulta che possano aspirare allo scorrimento della graduatoria del concorso (con conseguente immediata esclusione, quantomeno *de facto*, di tutti gli altri soggetti) soltanto coloro che non abbiano ancora compiuto, alla data dell'1.1.2019, il ventisettesimo anno di età.

In forza di tale quadro, però, l'odierna ricorrente - che, si ricorda, pur aveva pienamente superato la prima prova del concorso e quindi maturava una legittima aspettativa protetta in forza del disposto scorrimento di graduatoria - rimane conseguentemente esclusa dalla procedura concorsuale, avendo infatti oramai già compiuto il 27° anno di età e non avendo mai

prestato servizio militare presso alcuna Forza Armata (con conseguente inapplicabilità dell'elevazione del limite anagrafico previsto per legge ai sensi dell'art. 2049 COM).

In altri termini, pur permanendo sulla stessa, alla data indicata dalla disposizione di legge (1.1.2019), tutti i requisiti previsti dal Bando di gara per la nomina ad agente, la stessa si ritrova ora *de facto* automaticamente esclusa in ragione dell'intervenuta modifica degli stessi requisiti di ammissione.

A conferma di ciò, il Decreto del Capo della Polizia di Stato n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, con cui è stato avviato ufficialmente il procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti ai fini dell'assunzione ha previsto che lo scorrimento della graduatoria formatasi successivamente all'espletamento delle prove scritte dovrà avvenire previa "verifica" da parte dell'Amministrazione stessa del possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dall'art. 6 DPR n. 335/82, nel testo indicato dall'art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/18 (e, dunque, quello vigente all'1.1.2019, con conseguente necessità da parte degli aspiranti agenti di possedere, *inter alia*, un'età anagrafica non superiore a 26 anni).

In particolare, l'Amministrazione procedeva a suddividere tutti i candidati in tre Tabelle, di cui quella identificata dalla lettera C contenente i codici identificativi (tra cui quello dell'odierna ricorrente) dei soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione (potendo in sostanza questi eventualmente beneficiare dell'elevazione del limite anagrafico previsto dalla disposizione di cui all'art. 2049 COM) e per i quali è pertanto necessario procedere alla verifica dei requisiti.

Ora, il fatto che l'Amministrazione abbia formalmente previsto per tali soggetti non una diretta e automatica esclusione dalla procedura di gara, consentendo loro comunque di presentare la propria richiesta di partecipazione alle successive fasi del concorso appare del tutto irrilevante.

Per coloro che non possano concretamente vantare alcuna ragione di elevazione del limite di età ai sensi dell'art. 2049 COM - come la dott.ssa Nardandrea, che non ha mai prestato servizio militare presso alcuna Forza Armata - condizionare l'accesso a tali prove (accertamenti psico-fisici e attitudinali) alla "verifica" del possesso dei requisiti, difatti, equivale in pratica a una immediata e diretta esclusione. Data l'oggettività del dato (età anagrafica e possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione per il conseguimento del diploma universitario) da "verificare", difatti, il sub-procedimento previsto dall'Amministrazione appare all'evidenza per costoro un illegittimo e inutile aggravio procedimentale privo di alcuna giustificazione logica e/o giuridica.

Pertanto, chi non risulta in possesso dei nuovi requisiti prescritti dall'art. 6 DPR n. 335/82 risulta conseguentemente già chiaramente escluso definitivamente dalla procedura: attendere che l'Amministrazione, in esito alla propria verifica, accerti tale inconfutabile dato e proceda a escludere con atto espresso il soggetto, appare un'inutile superfetazione procedimentale, che tra l'altro nulla toglie all'attualità dell'interesse all'impugnazione del provvedimento stesso da parte dei suoi destinatari (siano essi espressamente indicati dall'atto o implicitamente desumibili in forza del contenuto di questo, come nel caso dell'odierna ricorrente).

Ne deriva quindi che nessun dubbio possa sorgere circa l'immediata esclusione dalla graduatoria di merito, ai fini dello scorrimento volto all'assunzione ad allievo agente, della sig.ra Nardandrea, la quale pertanto si vede definitivamente sfumare ogni possibilità di aspirare al posto oggetto di procedura concorsuale (pur rispettando tutti i requisiti previsti dal Bando!).

Gli effetti testé descritti, manifestano in maniera del tutto evidente l'illogicità, prima ancora che l'illegittimità, dell'operato sia dell'Amministrazione (con l'emissione del Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019 e, in seguito, del Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.4.2019) che del Legislatore (con l'emanazione della legge provvedimento di cui alla L. n. 12/2019 laddove ha introdotto il comma 2 *bis* all'interno dell'art. 11 DL n. 135/2018).

Anzitutto, va ribadita anche in questa sede l'assoluta intollerabilità, a livello sistematico e giuridico, della modifica "in corso d'opera" delle condizioni e dei requisiti di partecipazione di una gara, così come più in generale di ogni elemento essenziale a tali fini, specie nel caso in cui gli stessi prevedano il restringimento della cerchia di candidati ammessi a partecipare alla relativa procedura concorsuale.

A ciò, difatti, si oppone nettamente la necessità di tutelare il legittimo affidamento sulle prescrizioni del Bando riposto da coloro che partecipino o abbiano partecipato al concorso. Pertanto, una volta pubblicato il bando di concorso, le relative clausole non possono che rimanere insensibili a qualsivoglia modifica - persino alle sopravvenienze normative - e conseguentemente l'Amministrazione (o il Legislatore, attraverso leggi provvedimento) non può dirsi affatto ammessa a procedere alla modifica di tali criteri, se non, al più, al fine di allargare la pleora di soggetti ammessi (attraverso atti che soddisfino almeno le stesse forme di pubblicità e diffusione dell'atto con cui si dia avvio alla procedura di concorso, vd. *inter alia* Tar Campania Sez. III, 13.3.2017 n. 1445).

I dedotti principi, di diretta derivazione anche unionale, sono stati d'altro canto più volte ripresi e affermati dalla giurisprudenza, sia con riferimento alla materia delle procedure di gara per affidamento di contratti, sia in merito a pubblici concorsi (vd. sul punto Cons. Stato Sez. VI, 29.7.2008 n. 3779; Cons. Stato Sez. III, 13.1.2014 n. 98).

Di conseguenza, l'Amministrazione che intenda restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso a posti di pubblico impiego ha l'onere di indicare già nel bando di concorso, in maniera univoca e tassativa i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere all'integrazione "ex post" dei predetti requisiti (Cons. Stato Sez. IV, 6.4.2017 n. 1607).

Tali coordinate ermeneutiche, che debbono essere seguite e rispettate anche dal Legislatore, qualora intervenga in modo diretto e concreto attraverso leggi provvedimento, tuttavia, non sono state minimamente seguite nel caso di specie, in cui difatti si è proceduto a individuare nuovi, più stringenti, criteri di ammissione alla procedura concorsuale per l'assunzione ad agenti di Polizia - con l'esclusione di tutti i soggetti che, alla data dell'1.1.2019, non fossero in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o avessero un'età anagrafica superiore ai 26 anni - e ad applicarli all'interno di un concorso già avviato.

Non va infatti sottaciuto come nel caso di specie ci si trovi dinanzi non a una nuova procedura concorsuale (per cui la rilevanza delle novelle legislative e l'applicazione delle stesse risulterebbe pacifica), bensì allo scorrimento di una graduatoria già formata e riconducibile al medesimo concorso bandito fin dal Maggio 2017.

Per cui non può sorgere alcun dubbio sul fatto che l'intervento legislativo - da leggere, ben si intende, in correlazione con i provvedimenti amministrativi in questa sede impugnati e, in particolare, col decreto di scorrimento di Ottobre 2018 - risulti del tutto slegato dai principi base dell'ordinamento, nonché in lesione di diritti fondamentali della persona.

Ai sensi dell'art. 35, c. 5 *ter* D. Lgs. n. 165/01, difatti, "*le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione*". La norma risulta invero espressione di un principio generale di ragionevolezza nel settore dei pubblici concorsi.

La terminologia utilizzata in quella sede dal Legislatore, inoltre, non risulta affatto casuale: non viene difatti affermato che le graduatorie "possono/debbono essere utilizzate" in preferenza all'espletamento di una nuova gara sino a 3 anni dopo la data di loro pubblicazione, bensì più precisamente che queste "*rimangono in vigore*" per il triennio successivo.

Tale formula appare assolutamente chiarificatrice della *ratio*, ma anche del significato specifico della norma. Una volta formata la graduatoria, in esito a operazioni concorsuali, non solo l'Amministrazione deve fare affidamento in via principale su tale atto, al fine della

copertura di eventuali ulteriori posti che si dovessero rendere disponibili (per cui l'indizione di una nuova procedura costituisce eccezione che deve essere adeguatamente motivata da parte della PA - sul punto vd. Ad. Plen. n. 14/2011 - e ciò per evidenti ragioni *in primis* di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, che costituisce *ratio* primaria della disposizione in commento), ma la stessa resta parte integrante e provvedimento conclusivo del procedimento (o sub-procedimento) da cui scaturisce.

Per cui, la graduatoria non può essere meramente assunta a “dato di partenza” per l'avvio di una nuova procedura, in quanto la stessa trova il suo senso soltanto in quanto legata e letta all'interno del procedimento in cui si inserisce, né la stessa può essere legittimamente utilizzata in alcun modo utilizzando regole differenti da quelle in forza delle quali la stessa si è formata: slegata da queste, difatti, la graduatoria resta un atto vuoto, anzi “svuotato” di tutto il proprio significato provvedimentale.

In altri termini: giacché la graduatoria si forma all'esito di un determinato procedimento, caratterizzato da specifiche regole, la stessa può legittimamente vincolare i suoi destinatari (compresa la medesima Amministrazione che l'ha formata, che non può infatti porre in essere atti che si pongano in contraddizione logica o giuridica con questa, risultando un tale comportamento pacificamente affetto da una forma sintomatica di eccesso di potere) solo se letta e applicata nel contesto di regole in cui questa è sorta.

Applicare la stessa attraverso l'utilizzo di altre regole, invece, finirebbe con lo snaturare l'atto stesso, assunto a mero “fatto giuridico pregresso”, invece che come “provvedimento completo e definitivo” dall'Amministrazione. Una tale azione, infatti, renderebbe *ex se* ingiustificata la scelta della PA di utilizzare proprio “quella” graduatoria: dovendosi utilizzare quest'ultima secondo regole non proprie, infatti, non si comprenderebbe perché il soggetto pubblico dovrebbe sfruttare il risultato di attività pregressa, invece che formare una nuova graduatoria che *ab origine* risulti basata su tali diverse regole.

Ragionando un momento sul caso di specie, ad esempio, non si comprenderebbe proprio perché oggi, nel 2019, la PA debba utilizzare una graduatoria formata due anni fa (quando i criteri di partecipazione prevedevano, tra le altre cose, una età anagrafica compresa, “*alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso* [cioè al 25.6.2018, ndr]”, tra i 18 e i 30 anni) senza però far propri i medesimi criteri di selezioni all'epoca previsti, invece che avviare *ex novo* una nuova procedura, permettendo tra l'altro così l'accesso, ad esempio, a coloro i quali, all'1.1.2019, hanno nel frattempo compiuto 18 anni e potrebbero pertanto solo ora partecipare alla procedura concorsuale.

Delle due l'una:

- o l'Amministrazione intende rispondere a sopravvenute esigenze, che richiedano l'avvio ai corsi di agente soltanto di personale maggiormente giovane e istruito rispetto al passato, ma allora dovrebbe procedere a indire proprio una nuova procedura di gara, per permettere a tutti i soggetti che rispondano a tali “nuove” esigenze di partecipare;

- oppure tali esigenze particolari non sussistono e, dunque, la PA deve procedere – conformemente ai principi generali della materia - a utilizzare la medesima graduatoria già formata; la quale, tuttavia, deve essere utilizzata nella sua interezza e senza modificarne i criteri selettivi.

In tale contesto, appare del tutto chiaro ed evidente allora il significato da attribuire alla lettera della legge: specificando che la graduatoria “*rimane vigente*” per tre anni, il Legislatore ha confermato che questa vada appunto utilizzata “nella sua interezza” e cioè soltanto attraverso l'applicazione delle medesime regole e dei medesimi criteri in base alla quale la stessa risulta essersi formata. La PA, dunque, può soltanto “attingere” da questa, senza invece prendere semplicemente spunto da questa per operare una selezione sostanzialmente nuova, in quanto slegata dalle regole che abbiano condotto all'emissione del primo atto.

Ne deriva, dunque, che lo scorrimento della graduatoria di merito attraverso l'applicazione di nuovi criteri di assunzione, da parte dell'Amministrazione e secondo il dettato del Legislatore della L. n. 12/2019, risulta porsi evidentemente in contraddizione con la stessa logica di sistema.

L'applicazione dei criteri oggi dettati dall'art. 6 DPR n. 335/82, in luogo di quelli previsti dalla medesima norma nel testo vigente alla data di indizione della procedura concorsuale in commento, infatti, passava necessariamente per l'indizione di un nuovo procedimento di selezione, non potendosi invece ammettere l'utilizzo della stessa graduatoria già in precedenza formata, illegittimamente "sfolta" alla luce dei nuovi requisiti.

Pertanto, attesi il disposto dell'art. 35, c. 5 *ter* D. Lgs. n. 165/01 e l'assenza di ragioni oggettive che possano giustificare il mancato utilizzo della graduatoria già formata e vigente, una volta che però l'Amministrazione abbia "liberamente" (come nel caso di specie) deciso di utilizzare una precedente graduatoria, la stessa non può poi modificare le regole di formazione e utilizzo della stessa, che devono rimanere, per tutte le ragioni sopra dette, le medesime previste dall'atto di avvio del procedimento che l'ha formata.

Né le esigenze di spesa pubblica o in generale di economicità dell'azione amministrativa possono certo portare a giustificare un tale complessivo comportamento pubblico. Anzi, casomai è il contrario.

Le scelte che possono legittimamente aprirsi alla PA restano infatti soltanto due:

1. utilizzo delle graduatorie ancora vigenti, da cui attingere rispettando le stesse regole in base alle quali le stesse risultano essersi formate (regola ordinaria);

2. in caso di specifiche e particolari esigenze, di cui dar conto in motivazione, indizione di una procedura di gara interamente nuova, che non tenga pertanto conto di eventuali graduatorie già formate.

Tertium genus non datur, per cui non può sorgere alcun dubbio circa l'illegittimità degli atti in questa sede impugnati, alla luce dell'illegittimità costituzionale a monte della disposizione di cui all'art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla L. n. 12/2019.

Oltre che per i motivi che meglio si specificheranno nel successivo motivo di ricorso, difatti, l'intervento legislativo in commento ha per così dire "forzato la mano" dell'Amministrazione a non tener conto del quadro sistematico e giuridico (espressivo di un preciso equilibrio tra principi fondamentali di rango costituzionale) sopra delineato, attraverso la delineazione di nuove regole e criteri *ad hoc* per lo specifico scorrimento in questione, senza però che effettive ragioni logiche ovvero giuridiche giustificassero tale discriminazione e tale "differenza di trattamento" della procedura in commento.

Va difatti evidenziato come il complessivo quadro che si appalesa alla luce degli atti (legislativi e provvedimentali) in questa sede impugnati risulta evidentemente prodigo di effetti del tutto irragionevoli.

In particolar modo, l'applicazione dei nuovi criteri di selezione alla graduatoria di merito in cui risulta inserita anche l'odierna ricorrente comporta che molti candidati, pur posti in posizione peggiore, verranno preferiti dall'Amministrazione in ragione del solo dato anagrafico dell'età inferiore (ovvero del possesso di titolo scolastico di scuola secondaria almeno di secondo grado; ma l'aspetto non è qui di interesse in quanto la dott.ssa Nardandrea risulta in possesso anche di questo requisito, nonché del diploma di Laurea).

Pertanto, l'Amministrazione procederà a preferire, ai fini dell'avvio ai corsi di formazione per l'inquadramento nel ruolo degli agenti di Polizia, soggetti che pur abbiano dimostrato minori capacità rispetto ai propri colleghi, ma che per mere ragioni anagrafiche (che, pur volendo ammetterne per un momento la loro effettiva rilevanza per le eventuali esigenze dell'Amministrazione, risulterebbero nondimeno del tutto nuove rispetto al momento di indizione della procedura concorsuale di cui lo scorrimento risulta mera prosecuzione) andranno così a "scavalcare" altri concorrenti più meritevoli.

Non v'è chi non veda come tale circostanza si ponga pienamente in contrasto con i più basilari principi di corretta azione amministrativa, *in primis* con quello di meritocrazia per l'accesso agli impieghi pubblici desumibile dal terzo comma dell'art. 97 Cost.

Non solo infatti i concorrenti più giovani verranno immotivatamente premiati, a discapito dei propri colleghi che abbiano già compiuto 27 anni di età, ma l'applicazione della norma qui impugnata comporterà che i soggetti più meritori (cioè quelli che hanno conseguito un punteggio più alto alle prime prove scritte del concorso) verranno semplicemente "scartati" dall'Amministrazione, nonostante la già avvenuta dimostrazione di idoneità al sostenimento delle prove prodromiche all'assunzione nel corpo.

Di tali ragioni tra l'altro risulta ben conscio l'Ecc.mo Giudice adito, il quale ha già accolto le domande cautelari presentate da altri candidati della medesima procedura, ammettendoli con riserva alle ulteriori prove del concorso in esame (*inter alia*, ord. n. 2674/2019 e decreti monocratici nn. 2592/2019, 2588/2019, 2433/2019), nonché ha già dimostrato di nutrire dubbi di legittimità costituzionale ed eurounitaria in riferimento alla modifica del limite massimo anagrafico (da 32 a 30 anni) per la similare vicenda del concorso pubblico per l'assunzione a Commissario di Polizia di Stato, di cui al procedimento bandito con decreto del Capo della Polizia di Stato n. 333-B/12H.26.18 del 10.12.18 (ord. n. 2261/2019 pronunciata su ricorso RG n. 159/2019).

Per tutti tali motivi, nonché in ragione di quanto esposto in rubrica, appare pertanto del tutto evidente l'illegittimità dei provvedimenti in questa sede impugnati, di cui si domanda conseguentemente l'annullamento, quantomeno nella parte in cui comportano *de facto* l'automatica esclusione dell'odierna ricorrente, ovvero la loro disapplicazione nel caso di specie e/o rinvio in Corte, anche in ragione della contrarietà ai principi eurounitari e/o costituzionali della norma di cui all'art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla L. n. 12/2019, di cui gli stessi risultano applicazione concreta.

*

Sotto ulteriori profili, gli atti impugnati sono, inoltre, illegittimi per la violazione dei principi di non retroattività della legge (di cui agli articoli 11 Preleggi e sanciti nel diritto europeo e convenzionale), del *tempus regit actum*, del merito, del legittimo affidamento, di imparzialità e della parità di trattamento.

È, altresì, evidente la manifesta arbitrarietà e irragionevolezza dell'attività amministrativa e l'incoerenza e la contraddittorietà degli atti impugnati e della stessa disposizione legislativa in relazione al presunto interesse pubblico perseguito, invero violato.

L'unica presunta giustificazione della scelta, legislativa e amministrativa, di modificare i requisiti di partecipazione alla selezione, potrebbe essere ravvisata nell'esigenza (irragionevole e errata) di assumere personale più giovane e più istruito (pensiamo al diploma di istruzione superiore).

Tuttavia, tale finalità è illegittima e irragionevole.

In primo luogo è smentita contraddittoriamente dalla circostanza che nemmeno quattro mesi prima (il riferimento è al decreto di scorrimento di ottobre 2018), erano stati avviati all'assunzione gli idonei della medesima graduatoria, senza effettuare l'ulteriore tagliola dei nuovi illegittimi requisiti, nonostante l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*", in attuazione dell'art. 6, co. 1, lett. b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, avesse fissato già il limite massimo di età di ventisei anni.

È violato, inoltre, l'art. 3 Cost., autonomamente e in combinato disposto con gli artt. 51 e 97 Cost., in quanto è introdotto, senza alcuna legittima ragione giustificatrice, un limite

irragionevole, sotto forma di un nuovo requisito imposto ad una graduatoria già formatasi, pienamente valida e efficace.

È evidente la disparità di trattamento, così come la violazione del principio del merito e della parità di accesso ai pubblici uffici (34, 51, 97 Cost). È, dunque, necessaria o un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma ovvero una remissione della stessa in Corte Costituzionale.

Per l'amministrazione non sussiste un vero problema anagrafico, considerato che non si fa differenza tra 26 o 29 anni di età per i soggetti nella graduatoria dei militari che possiedono i medesimi titoli di parte ricorrente. Perché mai l'aver prestato del servizio militare di cui all'art. 2049 Codice dell'ordinamento militare dovrebbe comportare necessariamente una migliore condizione fisica, tale da giustificare di diritto un'elevazione fino ad un massimo di tre anni?

La ricorrente, invero, ha già pienamente dimostrato le proprie maggiori capacità in sede di prova, ottenendo un punteggio alquanto elevato, e si vedrebbe oggi automaticamente esclusa ad opera della disposizione normativa censurata a favore di soggetti con voti più bassi, dunque, oggettivamente meno competenti ed idonei a ricoprire il ruolo bandito.

Da ciò lo sviamento e l'eccesso di potere perpetrati.

L'eventuale obiettivo di assumere agenti con migliori condizioni fisiche di certo non si raggiunge con l'abbassamento dell'età anagrafica, sia perché si tratterebbe all'evidenza di una mera presunzione che non può valere a travolgere le posizioni giuridiche di quanti si sono collocati utilmente in graduatoria, sia in quanto tale esigenza è già assicurata dalla previsione (contenuta nel bando) che tutti gli idonei, prima dell'avvio all'assunzione, saranno sottoposti alle c.d. prove fisiche.

Da ultimo, preme evidenziare come la disposizione normativa in questione si ponga in contrasto con il diritto eurounitario, della direttiva 78/2000, con i principi della Carta di Nizza e con l'interpretazione dello stesso fornita dalla CGUE, laddove modifica in corsa un requisito di partecipazione a una selezione pubblica e impone un requisito di età manifestamente irragionevole e sproporzionato, con conseguente possibilità di disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto UE.

Si tenga in ogni caso presente che la scelta legislativa e amministrativa si manifesta ancor più irragionevole se solo si pone mente al fatto che il possesso del nuovo requisito anagrafico viene richiesto avendo riguardo non alla data finale per la presentazione delle domande di partecipazione inerenti l'originale Bando del Maggio 2017, 26.6.2017 (su cui permarrebbero pur sempre ampi dubbi di legittimità, anche costituzionale, ma almeno garantirebbe i soggetti, quali l'odierna ricorrente, che all'epoca comunque possedevano un'età non superiore a 26 anni, essendo nata il 3 ottobre 1990), bensì all'1.1.2019.

In questo modo, pertanto, vengono completamente a danno dei candidati della procedura concorsuale gli effetti dei temi e dei ritardi (imputabili alla sola Amministrazione) di espletazione della gara. Dal che si appalesa ulteriormente l'illogicità degli atti in questa sede impugnati.

*

II. Istanza di rimessione in Corte costituzionale della q.l.c. dell'art. 11, c. 2 *bis* DL. n. 135/18. Illegittimità costituzionale dell'art. 11, c. 2 *bis* DL. n. 135/18, introdotto dalla L. n. 12/2019, in riferimento agli artt. 145 e 340 TFUE; 41 Carta di Nizza; 2, 3, 24, 41, 97, 113 e 117cost.

Alla luce anche delle considerazioni espresse nel precedente motivo di ricorso, appare del tutto evidente come al centro dell'intero giudizio all'attenzione del Collegio si ponga l'analisi dell'intervento del Legislatore nazionale che, con l'art. 11, c. 2 *bis* DL. n. 135/18, ha inteso disciplinare in modo diretto i criteri per procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso bandito con Decreto del capo della Polizia del 18.5.2017.

La disposizione in commento rappresenta un chiaro esempio di cd. “legge provvedimento”, in cui la norma non risulta più caratterizzata dai canonici requisiti della generalità ed astrattezza, ma si veste invece di un contenuto attuale e concreto, volto a regolare rapporti specifici, inerenti soggetti già a priori determinabili, e insuscettibile di ripetizione indefinita nel tempo.

Fermo restando che, come ben noto, da tempo la giurisprudenza costituzionale ha ammesso la legittimità di tali atti e la loro compatibilità con l’assetto di poteri delineato in Costituzione - dal momento che nessuna disposizione costituzionale prevede invero una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto - l’emissione di leggi provvedimento da parte del Legislatore comporta sostanzialmente due principali effetti per i destinatari delle stesse:

a) modifica del regime di tutela. Mentre infatti dinanzi a un “canonico” provvedimento amministrativo si apre al privato generalmente la strada del ricorso amministrativo di annullamento (di cui oggi all’art. 29 cpa), nell’ipotesi di leggi provvedimento, data proprio la veste formale che caratterizza l’atto, la tutela giurisdizionale può essere richiesta esclusivamente alla Corte costituzionale, quale “*giudice naturale delle leggi*”. In altri termini, pertanto, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, i diritti di difesa del cittadino, non vengono meno, ma semplicemente si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa a quella costituzionale (sul punto, vd. Corte Cost. 10 ottobre 2014 n. 231);

b) sindacato forte di ragionevolezza. Risulta principio pacifico quello per cui il Legislatore, qualora emetta leggi a contenuto provvedimentale, sia tenuto ad applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza, a pena di incostituzionalità della legge altrimenti emanata (tra le altre, vd. Corte Cost., 20 novembre 2013 n. 275).

Alla luce di quanto sopra riferito, pertanto, si domanda all’Ecc.mo Giudice adito di voler rimettere la q.l.c. sull’art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla l. n. 12/2019, con cui è stato disposto che nello scorrimento della graduatoria finale formatasi successivamente all’espletamento delle prove scritte (cioè appunto quella in cui risulta inserita, con punteggio di 8,750, la ricorrente) l’Amministrazione debba procedere ad assumere esclusivamente coloro che si trovino, alla data dell’1.1.2019, nelle condizioni previste dall’art. 6 DPR n. 335/82 nel testo vigente non al momento di indizione del concorso della cui graduatoria si tratta (come sarebbe stato ragionevole e corretto che si procedesse a fare), bensì “*alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”, ovvero in altri termini all’1.1.2019 (fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell’art. 1, che sono invece entrate in vigore il 31.12.2018), con conseguente applicazione dei nuovi, più rigidi, criteri richiesti oggi dalla richiamata disciplina normativa (tra cui il possesso di un’età anagrafica non superiore a 26 anni, elemento che escluderebbe in automatico la sig.ra Fruci).

Del tutto evidente, d’altro canto, appare la violazione da parte del Legislatore nazionale del fondamentale canone della ragionevolezza.

Disponendo che lo scorrimento della graduatoria di merito già formatasi nel corso della procedura concorsuale precedentemente bandita nel maggio 2017 avvenga sulla base dei nuovi requisiti oggi richiesti dall’art. 6 DPR n. 335/82 e, dunque, con esclusione di tutti i candidati che abbiano già compiuto, all’1.1.2019, 27 anni di età (ovvero non abbiano ancora conseguito, alla medesima data, il diploma di scuola secondaria di secondo grado che permetta l’iscrizione a corsi per il conseguimento di titoli di laurea), la legge comporta, senza alcun motivo logico idoneo a giustificare la scelta, un’evidente discriminazione tra i concorrenti della procedura competitiva.

In ragione di ciò, difatti, l’Amministrazione procederà a preferire, ai fini dell’avvio ai corsi di formazione per l’inquadramento nel ruolo degli agenti di Polizia, soggetti che pur abbiano

dimostrato minori capacità rispetto ai propri colleghi (collocandosi in posizioni deteriori della graduatoria formatasi a seguito dell'espletamento delle prove scritte previste dal bando di concorso), ma che per mere ragioni anagrafiche finirebbero così per "scavalcare" altri concorrenti più meritevoli. Tutto ciò, in aperto contrasto tra l'altro con gli obiettivi che lo Stato dovrebbe perseguire ai sensi dell'art. 145 TFUE, per cui si dovrebbe promuovere la formazione di una "*forza lavoro competente, qualificata*" - cosa che ovviamente non può avvenire se si preferiscono soggetti che abbiano dimostrato una minore preparazione, ma siano semplicemente più giovani dei loro colleghi - nonché il legittimo affidamento posto dai candidati (tra cui l'odierna ricorrente) alla stabilità delle condizioni di partecipazione indicate nel Bando.

L'evidente discriminazione che verrebbe così a crearsi, tuttavia, non trova invero alcuna giustificazione, sia logica che giuridica, non potendosi invero comprendere le ragioni che possano aver indotto il Legislatore a creare una tale disparità di trattamento tra soggetti tutti concorrenti della medesima procedura.

Del tutto chiara, pertanto, appare la violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza sostanziale di cui la norma si fa portatrice, principio che, come efficacemente specificato dal giudice delle leggi, "*deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quale le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione*" (sul punto, già Corte cost., n. 3/1957) ed è violato, perciò, sia quando la legge, senza un ragionevole motivo, tratta in un modo diversificato situazioni identiche o assimilabili, sia nel caso in cui la stessa equipari, anche solo di fatto, ma in modo altrettanto arbitrario (*rectius*, illogico e/o irragionevole) situazioni tra loro sostanzialmente diverse (tra le altre, vd. da ultimo Corte Cost. nn. 16, 20, 21, 29, 43, 47, 119, 148, 207 e 208 del 2017).

Ma vi è di più.

Qualora, infatti, volesse intendersi che la scelta di tener conto dei criteri dettati dal "nuovo" testo dell'art. 6 DPR n. 335/82 miri a garantire e soddisfare esigenze sopravvenute nel corso della procedura concorsuale da parte dell'Amministrazione (che abbisognerebbe quindi, per quanto qui di interesse, di avviare alle prime fasi della carriera di polizia personale più giovane rispetto a quanto accadeva in passato, dato magari anche il ruolo "sul campo" che gli agenti devono espletare) allora resterebbe pur sempre inspiegabile perché si sia inteso far propria la graduatoria già formata da due anni, piuttosto che avviare una nuova procedura concorsuale, così impendendo tra l'altro l'accesso, ad esempio, a coloro i quali, all'1.1.2019, avessero nel frattempo compiuto 18 anni e potrebbero pertanto solo ora partecipare alla procedura concorsuale, garantendo pur sempre le esigenze percepite dall'Amministrazione e dal Legislatore.

Né mere ragioni di economicità per le pubbliche finanze potrebbe giustificare l'intervento legislativo qui in commento. A tali (indubbiamente rilevanti) esigenze, difatti, si contrappongono e risultano superiori altri valori di matrice costituzionale e unionale, tra cui anche il rispetto del metodo meritocratico (desumibile, tra l'altro, dal terzo comma dell'art. 97 Cost.) per l'accesso agli impieghi pubblici, principio che viene irrimediabilmente leso nel caso di specie, in cui il Legislatore da un lato ha inteso preferire il mero dato anagrafico rispetto alle effettive capacità dimostrate dai partecipanti alla procedura concorsuale, ma dall'altro non ha neppure permesso di partecipare a chi avrebbe nel frattempo potuto rispondere in maniera anche più puntuale a tali (eventuali e qui meramente ipotizzate, in quanto in alcun modo specificate né dalla legge, né dall'Amministrazione) esigenze di corpo.

L'irragionevolezza e l'illogicità della scelta operata in sede legislativa, pertanto, risulta di palmare evidenza, alla luce delle considerazioni in questa sede svolte, e pertanto si domanda all'adito Giudice di voler rimettere la q.l.c. sull'art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla

L. n. 12/2019 alla Corte Costituzionale, al fine di valutarne la compatibilità con il sistema di principi fondamentali qui indicati, nonché di quelli meglio specificati in rubrica.

rilevanza della q.l.c.

La questione di legittimità costituzionale sopra esposta, oltre ad essere “non manifestamente infondata” per le medesime considerazioni sopra evidenziate, appare anche e vieppiù rilevante, ai sensi dell’art. 23 L. n. 87/53.

Difatti, risulta del tutto evidente come l’odierno giudizio, all’attenzione dell’Ecc.mo Collegio adito, non possa infatti essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Qualora codesto Giudice ritenesse legittima la contestata legge provvedimento di cui all’art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, infatti, l’odierna ricorrente risulterebbe immediatamente e irrimediabilmente esclusa dalla graduatoria di merito formata successivamente all’espletamento delle prove scritte del concorso bandito con Decreto del capo della Polizia di Stato del 18.5.2017, non possedendo infatti la stessa i nuovi requisiti richiesti dalla normativa sopra individuata.

Né appare rilevante che la sig.ra Fruci non risulti a oggi inserita in alcuna delle Tabelle previste dal Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019.

Il fatto che la procedura abbia avuto nel frattempo materiali sviluppi (attraverso la convocazione per le prove di efficienza fisica, oppure la diretta ed espressa esclusione dalla competizione o ancora la mera sottoposizione a “verifica dei requisiti”) soltanto per i soggetti che abbiano ottenuto alla prova scritta prevista dagli artt.8 e 10 del Bando di gara di cui al Decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017, dipende esclusivamente da esigenze organizzative della PA; ciò tuttavia non toglie che l’odierna ricorrente, in quanto non in possesso dei requisiti di partecipazione (né potendo tra l’altro vantare alcuna elevazione del limite anagrafico di età, ai sensi dell’art. 2049 COM) e che pertanto la stessa risulti già, quantomeno *de facto*, esclusa dalla procedura di cui si discute.

Né può ritenersi rilevante a tali fini la circostanza per cui che l’Amministrazione abbia formalmente previsto, nel proprio Decreto prot. n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, non una diretta e automatica esclusione dei candidati che non siano in possesso dei presupposti di cui al “nuovo” testo dell’art. 6 DPR n. 335/82, consentendo quindi a tutti i convocati di presentare la propria richiesta di partecipazione alle successive fasi del concorso.

Condizionando l’accesso a tali prove (accertamenti psico-fisici e attitudinali) alla “verifica” del possesso dei requisiti, difatti, l’Amministrazione ha infatti confermato il sostanziale effetto immediatamente e direttamente escludente di tutti i soggetti che tali requisiti non rispettino. Data l’oggettività del dato (età anagrafica, oltre che possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione per il conseguimento del diploma universitario) da “verificare”, difatti, il sub-procedimento previsto dall’Amministrazione appare all’evidenza un illegittimo e inutile aggravio procedimentale privo di alcuna giustificazione logica e/o giuridica.

Pertanto, chi non sia in possesso dei nuovi requisiti prescritti dall’art. 6 DPR n. 335/82 né possa vantare alcuna ragione di elevazione del limite anagrafico ai sensi dell’art. 2049 COM (come l’odierna ricorrente) risulta conseguentemente già chiaramente escluso in modo definitivo dalla procedura: attendere che l’Amministrazione, in esito alla propria verifica, accerti tale inconfutabile dato e proceda a escludere con atto espresso il soggetto, appare un’inutile superfetazione procedimentale, che tra l’altro nulla toglie all’attualità dell’interesse all’impugnazione del provvedimento stesso da parte dei suoi destinatari (siano essi espressamente indicati dall’atto o implicitamente desumibili in forza del contenuto di questo, come nel caso dell’odierna ricorrente).

Ne deriva l'evidente rilevanza della q.l.c. in questa sede sollevata, che si chiede venga rimessa alla Corte Costituzionale a che la stessa proceda al giudizio di propria competenza circa la legittimità del disposto dell'art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018.

*

(Primo ricorso per motivi aggiunti)

Successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, tuttavia, accadeva che, giacché i soggetti convocati con il citato Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019 non risultavano in numero tale da coprire quello dei posti (1.851) complessivamente messi a bando per l'avvio ai corsi di formazione per agenti di Polizia di Stato, con successivo Decreto del Capo della Polizia di Stato n. 333-B/12D.3.19 del 6.6. 2019, pubblicato il 7.6.2019, l'Amministrazione procedeva a convocare per l'espletamento degli accertamenti di efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale, i soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta.

Come già avvenuto per il precedente Decreto del 13.3.2019, anche in tal caso l'Amministrazione suddivideva i convocati in tre elenchi, di cui questa volta a documenti denominati "Allegato 1", "Allegato 2" e "Allegato 3".

Al di là della nomenclatura, tuttavia, il contenuto degli stessi non differiva nella sostanza in alcun modo da quanto già previsto per le tre Tabelle di cui si è dato precedentemente conto e difatti:

- l'Allegato 1 (al pari della Tabella A) conteneva il codice numerico identificativo di tutti i candidati che, in base alle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione al concorso, risultino certamente ei requisiti previsti dal nuovo art. 6 DPR n. 335/82;

- l'Allegato 2 (in linea col la precedente Tabella C) annoverava i soggetti per i quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 4 del decreto 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019;

- l'Allegato 3 (così come la Tabella B) individuava i soggetti certamente sforniti, in base alle dichiarazioni rese in sede di formulazione della domanda di partecipazione al Bando originario di concorso, dei requisiti previsti dal nuovo art. 6 DPR n. 335/82, anche alla luce della deroga prevista dall'art. 2049 COM.

Ancora, in data 16.7.2019 l'Amministrazione pubblicava sul proprio sito web istituzionale www.poliziadistato.it l'"Elenco convocati", con cui in particolare venivano indicati i nominativi (tramite il proprio identificativo numerico assegnato all'avvio della procedura selettiva) dei soggetti convocati per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale in quanto rinvenuti in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio introdotti dall'art. 11, co. 2-*bis* DL n. 135/2018-art. 6 DPR n. 335/1982.

Tra questi, non risultava comparire l'identificativo (n. 624004) dell'odierna ricorrente, la quale infatti è stata ammessa agli accertamenti fisici e alle prove di efficienza fisica, psichica e attitudinale soltanto in forza dell'emissione da parte di questo Ecc.mo Tar dell'ordinanza collegiale n. 4187/2019 del 20.6.2019, a seguito dell'accoglimento delle istanze cautelari proposte dalla dott.ssa Nardandrea. La circostanza, come ovvio, confermava ulteriormente la lesione delle posizioni giuridiche della ricorrente.

Allo stesso modo, infine, con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it in data 13.8.2019, l'Amministrazione approvava "l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto"

cui venivano allegati i due elenchi contenenti per l'appunto, rispettivamente, gli identificativi numerici dei candidati risultati in possesso dei nuovi requisiti di partecipazione alla gara e i nominativi dei candidati ammessi alla partecipare al corso di avviamento ai corsi di agente di Polizia di Stato. In nessuno di tali atti, la PA ha ricompreso la dott.ssa Nardandrea, la quale risultava in tal modo *de facto* definitivamente esclusa dall'intera procedura selettiva, senza possibilità di poter essere successivamente ammessa al corso di formazione.

Risultando tuttavia del tutto illegittimo il comportamento tenuto dall'Amministrazione, che con i propri atti successivi a quelli già oggetto di prima impugnazione RG n. 6311/2019 ha ulteriormente confermato la propria posizione circa le modalità (del tutto illegittime e lesive delle posizioni giuridiche dell'odierna ricorrente) con cui dover procedere allo scorrimento dei posti inerenti la procedura selettiva per la nomina ad Allievo agente di Polizia di Stato, con il primo atto per motivi aggiunti la dott.ssa Nardandrea impugna per quanto occorrer possa gli ulteriori atti indicati in epigrafe e ricorre dinanzi codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo al fine di vedere accogliere le richieste e domande in epigrafe formulate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA DI STATO N. 333-B/12D.3.19 DEL 6 GIUGNO 2019 E DEL SUCCESSIVO DECRETO N. 333-B/12D.3.19/23922 DEL 12-13.8.2019. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E/O CONTRARIETÀ AL DIRITTO EUROUNITARIO DELL'ART. 11, C. 2 BIS DL N. 135/2018, INTRODOTTO DALLA L. N. 12/2019. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 41, 97, 113 E 117 COST., 1 L. N. 241/90 NELLA PARTE IN CUI IMPONE CHE L'AZIONE AMMINISTRATIVA SI ADEGUI AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DEL DIRITTO EUROPEO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE (DI CUI AGLI ARTICOLI 11 PRELEGGI E SANCITI NEL DIRITTO EUROPEO E CONVENZIONALE), DEL TEMPUS REGIT ACTUM, DEL MERITO, DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E PARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO.

Come già specificato in narrativa, l'odierna ricorrente superava la prima prova scritta del concorso volto all'assunzione di complessivi 893 allievi agenti di Polizia di Stato (numero poi innalzato a 1.151 posti e, infine, ai sensi della Legge di Bilancio per il 2019, a 1.851 unità), risultando conseguentemente inserita nella relativa graduatoria.

In forza dello scorrimento disposto con il Decreto del Capo della Polizia del 29.10.2018, pertanto, la stessa deteneva la legittima aspettativa a che, nell'eventualità in cui l'Amministrazione non avesse rinvenuto tra i soggetti posti in posizione di graduatoria superiore rispetto a quella della dott.ssa Nardandrea, quest'ultima potesse essere chiamata a svolgere le successive prove (di accertamento psico-fisico ed attitudinale) previste dal Bando di concorso e, in seguito, venire assunta dal Corpo quale allievo agente di Polizia.

Tuttavia, alla luce dell'intervento legislativo di cui alla L. n. 12/2019 (che convertiva in legge il DL n. 135/2018, introducendovi un nuovo art. 11, c. 2 *bis*) e della successiva applicazione data della citata legge provvedimento da parte dell'Amministrazione (attraverso il Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, con cui si è avviata la procedura di convocazione dei soggetti inseriti nella richiamata graduatoria di merito, e del successivo Decreto n. 333-B/12D.3.19 del 6.6.2019), la stessa si ritrova oggi esclusa dalla richiamata graduatoria di merito, con totale e definitivo pregiudizio delle proprie aspirazioni alla copertura dei posti messi a Bando nel Maggio del 2017.

Come già specificato, difatti, la novella normativa dispone che ai fini dello scorrimento della graduatoria finale formatasi successivamente all'espletamento delle prove scritte (cioè appunto quella in cui risulta inserita, con punteggio di 9,125, la ricorrente) l'Amministrazione deve procedere ad assumere esclusivamente coloro che si trovino, alla data dell'1.1.2019, nelle condizioni previste dall'art. 6 DPR n. 335/82 nel testo vigente non al momento di indizione del concorso della cui graduatoria si tratta (come sarebbe stato ragionevole e corretto che si

procedesse a fare), bensì “*alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”, ovvero in altri termini all’1.1.2019 (fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell’art. 1, che sono invece entrate in vigore il 31.12.2018).

Ora, il nuovo testo del richiamato art. 6 DPR n. 335/82 (modificato da ultimo, per quanto qui di interesse, dal D.Lgs. n. 95/2017, entrato in vigore il 7.7.2017) prevede oggi che ai fini dell’assunzione ad agente di Polizia il candidato debba possedere un’età “*non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127 [regolamento di cui oggi al DM n. 103 dell’8.9.2018, che appunto prevede per l’accesso al ruolo di agente l’età massima di 26 anni, ndr]*”; requisito ben differente da quello che invece risultava indicato nel Bando di concorso (di cui al Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18.5.2017), che invece - alla luce della disciplina normativa e al testo del citato art. 6 all’epoca vigente – prevedeva un’età massima di anni 30.

Pertanto, dalla lettura congiunta dell’art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla L. n. 12/2019, e dell’art. 6 DPR n. 335/82 nel testo richiamato dalla prima disposizione normativa, risulta che possano aspirare allo scorrimento della graduatoria del concorso (con conseguente immediata esclusione, quantomeno *de facto*, di tutti gli altri soggetti) soltanto coloro che non abbiano ancora compiuto, alla data dell’1.1.2019, il ventisettesimo anno di età.

In forza di tale quadro, però, l’odierna ricorrente – che, si ricorda, pur aveva pienamente superato la prima prova del concorso e quindi maturava una legittima aspettativa protetta in forza del disposto scorrimento di graduatoria – rimarrebbe conseguentemente esclusa dalla procedura concorsuale, avendo infatti oramai già compiuti i 30 anni di età.

In altri termini, pur permanendo sulla stessa, alla data indicata dalla disposizione di legge (1.1.2019), tutti i requisiti previsti dal Bando di gara per la nomina ad agente, la stessa si ritrova ora *de facto* automaticamente esclusa in ragione dell’intervenuta modifica degli stessi requisiti di ammissione.

A conferma di ciò, già il Decreto del Capo della Polizia di Stato n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, con cui era stato ufficialmente avviato il procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti ai fini dell’assunzione, prevedeva che lo scorrimento della graduatoria formatasi successivamente all’espletamento delle prove scritte dovesse avvenire previa “*verifica*” da parte dell’Amministrazione stessa del possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dall’art. 6 DPR n. 335/82, nel testo indicato dall’art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/18 (e, dunque, quello vigente all’1.1.2019, con conseguente necessità da parte degli aspiranti agenti di possedere, *inter alia*, un’età anagrafica non superiore a 26 anni).

Inoltre, come già avvenuto a seguito del Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019 (ove, per evidenti ragioni organizzative, l’Amministrazione aveva proceduto a “*convocare a verifica*” soltanto i concorsisti che avessero conseguito alla prima prova scritta un punteggio compreso tra 9,50 e 8,875 decimi, tra cui non rientrava l’odierna ricorrente) anche con il Decreto n. 333-B/12D.3.19 del 6.6.2019, qui impugnato, l’Amministrazione ha suddiviso tutti i candidati in tre elenchi, di cui quelli indicati con i numeri 2 e 3 contenenti l’elenco dei nominativi dei soggetti o sicuramente non in possesso dei nuovi requisiti di età anagrafica ovvero per titolo di studio richiesti dalla novella normativa (All. 3) ovvero che solo dimostrando di poter vantare i presupposti di cui all’art. 2049 COM (espletamento di servizio militare per un periodo massimo di rilevanza di 3 anni) potrebbero partecipare alle ulteriori fasi della procedura di gara (All. 2).

In continuità con tale (ingiusto, ingiustificato e in ogni caso illegittimo) comportamento, la PA ha poi proceduto a stilare, dapprima, un “*Elenco convocati*”, contenente i nominativi dei soggetti convocati per l’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale, tra i quali comparivano soltanto coloro che fossero stati previamente rinvenuti in

possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio introdotti dall'art. 11, co. 2-*bis* DL n. 135/2018-art. 6 DPR n. 335/1982, e poi (quali allegati al Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13.8.2019 di approvazione degli stessi) due ulteriori elenchi, riportanti rispettivamente l'"Elenco aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione" e l'"Elenco aspiranti da avviare al corso di formazione" per agenti di Polizia di Stato, in nessuno dei quali compariva il nominativo ovvero l'identificativo della dott.ssa Nardandrea, in quanto appunto non in possesso dei nuovi requisiti di partecipazione, ma soltanto di quelli previsti originariamente dal Bando di concorso.

Del tutto evidente appare pertanto l'illogicità, prima ancora che l'illegittimità, dell'operato sia dell'Amministrazione (con l'emissione del Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019 e, in seguito, del Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.4.2019 e n. 333-B/12D.3.19 del 6.6.2019, nonché del Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13.8.2019) che del Legislatore (con l'emanazione della legge provvedimento di cui alla L. n. 12/2019 laddove ha introdotto il comma 2 *bis* all'interno dell'art. 11 DL n. 135/2018).

Anzitutto, va ribadita anche in questa sede l'assoluta intollerabilità, a livello sistematico e giuridico, della modifica "in corso d'opera" delle condizioni e dei requisiti di partecipazione di una gara, così come più in generale di ogni elemento essenziale a tali fini, specie nel caso in cui gli stessi prevedano il restringimento della cerchia di candidati ammessi a partecipare alla relativa procedura concorsuale.

A ciò, difatti, si oppone nettamente la necessità di tutelare il legittimo affidamento sulle prescrizioni del Bando riposto da coloro che partecipino o abbiano partecipato al concorso. Pertanto, una volta pubblicato il bando di concorso, le relative clausole non possono che rimanere insensibili a qualsivoglia modifica - persino alle sopravvenienze normative - e conseguentemente l'Amministrazione (o il Legislatore, attraverso leggi provvedimento) non può dirsi affatto ammessa a procedere alla modifica di tali criteri, se non, al più, al fine di allargare la pleora di soggetti ammessi (attraverso atti che soddisfino almeno le stesse forme di pubblicità e diffusione dell'atto con cui si dia avvio alla procedura di concorso, vd. *inter alia* Tar Campania Sez. III, 13.3.2017 n. 1445).

I dedotti principi, di diretta derivazione anche unionale, sono stati d'altro canto più volte ripresi e affermati dalla giurisprudenza, sia con riferimento alla materia delle procedura di gara per affidamento di contratti, sia in merito a pubblici concorsi (vd. sul punto Cons. St. Sez. VI, 29.7.2008 n. 3779; Cons. St. Sez. III, 13.1.2014 n. 98).

Di conseguenza, l'Amministrazione che intenda restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso a posti di pubblico impiego ha l'onere di indicare già nel bando di concorso, in maniera univoca e tassativa i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere all'integrazione "ex post" dei predetti requisiti (Cons. St. Sez. IV, 6.4.2017 n. 1607).

È infatti appena il caso di notare come il bando di concorso abbia natura di *lex specialis*, che preclude la successiva modifica delle regole selettive, restando del tutto resta insensibile persino alle sopravvenienze normative.

Tali coordinate ermeneutiche, che debbono essere seguite e rispettata anche dal Legislatore, qualora intervenga in modo diretto e concreto attraverso leggi provvedimento, tuttavia, non sono state minimamente seguite nel caso di specie, in cui difatti si è proceduto a individuare nuovi, più stringenti, criteri di ammissione alla procedura concorsuale per l'assunzione ad agenti di Polizia - con l'esclusione di tutti i soggetti che, alla data dell'1.1.2019, non fossero in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o avessero un'età anagrafica superiore ai 26 anni - e ad applicarli all'interno di un concorso già avviato.

Non va infatti sottaciuto come nel caso di specie ci si trovi dinanzi non a una nuova procedura concorsuale (per cui la rilevanza delle novelle legislative e l'applicazione delle stesse

risulterebbe pacifica), bensì allo scorrimento di una graduatoria già formata e riconducibile al medesimo concorso bandito fin dal Maggio 2017.

Per cui non può sorgere alcun dubbio sul fatto che l'intervento legislativo - da leggere, ben si intende, in correlazione con i provvedimenti amministrativi in questa sede impugnati e, in particolare, col decreto di scorrimento di Ottobre 2018 - risulti del tutto slegato dai principi base dell'ordinamento, nonché in lesione di diritti fondamentali della persona.

Ai sensi dell'art. 35, c. 5 *ter* D.Lgs. n. 165/01, difatti, *“le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”*. La norma risulta invero espressione di un principio generale di ragionevolezza nel settore dei pubblici concorsi.

La terminologia utilizzata in quella sede dal Legislatore, inoltre, non risulta affatto casuale: non viene difatti affermato che le graduatorie *“possono/debbono essere utilizzate”* in preferenza all'espletamento di una nuova gara sino a 3 anni dopo la data di loro pubblicazione, bensì più precisamente che queste *“rimangono in vigore”* per il triennio successivo.

Tale formula appare assolutamente chiarificatrice della *ratio*, ma anche del significato specifico della norma. Una volta formata la graduatoria, in esito a operazioni concorsuali, non solo l'Amministrazione deve fare affidamento in via principale su tale atto, al fine della copertura di eventuali ulteriori posti che si dovessero rendere disponibili (per cui l'indizione di una nuova procedura costituisce eccezione che deve essere adeguatamente motivata da parte della PA - sul punto vd. Ad. Plen. n. 14/2011 - e ciò per evidenti ragioni *in primis* di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, che costituisce *ratio* primaria della disposizione in commento), ma la stessa resta parte integrante e provvedimento conclusivo del procedimento (o sub-procedimento) da cui scaturisce.

Per cui, la graduatoria non può essere meramente assunta a *“dato di partenza”* per l'avvio di una nuova procedura, in quanto la stessa trova il suo senso soltanto in quanto legata e letta all'interno del procedimento in cui si inserisce, né la stessa può essere legittimamente utilizzata in alcun modo utilizzando regole differenti da quelle in forza delle quali la stessa si è formata: slegata da queste, difatti, la graduatoria resta un atto vuoto, anzi *“svuotato”* di tutto il proprio significato provvedimentale.

In altri termini: giacché la graduatoria si forma all'esito di un determinato procedimento, caratterizzato da specifiche regole, la stessa può legittimamente vincolare i suoi destinatari (compresa la medesima Amministrazione che l'ha formata, che non può infatti porre in essere atti che si pongano in contraddizione logica o giuridica con questa, risultando un tale comportamento pacificamente affetto da una forma sintomatica di eccesso di potere) solo se letta e applicata nel contesto di regole in cui questa è sorta.

Applicare la stessa attraverso l'utilizzo di altre regole, invece, finirebbe con lo snaturare l'atto stesso, assunto a mero *“fatto giuridico pregresso”*, invece che come *“provvedimento completo e definitivo”* dall'Amministrazione. Una tale azione, infatti, renderebbe *ex se* ingiustificata la scelta della PA di utilizzare proprio *“quella”* graduatoria: dovendosi utilizzare quest'ultima secondo regole non proprie, infatti, non si comprenderebbe perché il soggetto pubblico dovrebbe sfruttare il risultato di attività pregressa, invece che formare una nuova graduatoria che *ab origine* risulti basata su tali diverse regole.

Ragionando un momento sul caso di specie, ad esempio, non si comprenderebbe proprio perché oggi, nel 2019, la PA debba utilizzare una graduatoria formata due anni fa (quando i criteri di partecipazione prevedevano, tra le altre cose, una età anagrafica compresa, *“alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso [cioè al 25.6.2018, ndr]”*, tra i 18 e i 30 anni) senza però far propri i medesimi criteri di selezioni all'epoca previsti, invece che avviare *ex novo* una nuova procedura, permettendo tra l'altro così l'accesso, ad esempio, a

coloro i quali, all'1.1.2019, hanno nel frattempo compiuto 18 anni e potrebbero pertanto solo ora partecipare alla procedura concorsuale.

Difatti, delle due l'una:

- o l'Amministrazione intende rispondere a sopravvenute esigenze, che richiedano l'avvio ai corsi di agente soltanto di personale maggiormente giovane e istruito rispetto al passato, ma allora dovrebbe procedere a indire una nuova procedura di gara, per permettere a tutti i soggetti che rispondano a tali "nuove" esigenze di partecipare;

- oppure tali esigenze particolari non sussistono e, dunque, la PA può procedere – conformemente ai principi generali della materia - a utilizzare la medesima graduatoria già formata; la quale, tuttavia, deve essere utilizzata nella sua interezza e senza modificarne i criteri selettivi.

In tale contesto, appare del tutto chiaro ed evidente allora il significato da attribuire alla lettera della legge: specificando che la graduatoria "*rimane vigente*" per tre anni, il Legislatore ha confermato che questa vada appunto utilizzata "nella sua interezza" e cioè soltanto attraverso l'applicazione delle medesime regole e dei medesimi criteri in base alla quale la stessa risulta essersi formata. La PA, dunque, può soltanto "attingere" da questa, senza invece prendere semplicemente spunto da questa per operare una selezione sostanzialmente nuova, in quanto slegata dalle regole che abbiano condotto all'emissione del primo atto.

Ne deriva, dunque, che lo scorrimento della graduatoria di merito attraverso l'applicazione di nuovi criteri di assunzione, da parte dell'Amministrazione e secondo il dettato del Legislatore della L. n. 12/2019, risulta porsi evidentemente in contraddizione con la stessa logica di sistema.

L'applicazione dei criteri oggi dettati dall'art. 6 DPR n. 335/82, in luogo di quelli previsti dalla medesima norma nel testo vigente alla data di indizione della procedura concorsuale in commento, infatti, passava necessariamente per l'indizione di un nuovo procedimento di selezione, non potendosi invece ammettere l'utilizzo della stessa graduatoria già in precedenza formata, illegittimamente "sfolta" alla luce dei nuovi requisiti.

Pertanto, attesi il disposto dell'art. 35, c. 5 *ter* D. Lgs. n. 165/01 e l'assenza di ragioni oggettive che possano giustificare il mancato utilizzo della graduatoria già formata e vigente, una volta che però l'Amministrazione abbia "liberamente" (come nel caso di specie) deciso di utilizzare una precedente graduatoria, la stessa non può poi modificare le regole di formazione e utilizzo della stessa, che devono rimanere, per tutte le ragioni sopra dette, le medesime previste dall'atto di avvio del procedimento che l'ha formata.

Né le esigenze di spesa pubblica o in generale di economicità dell'azione amministrativa possono certo portare a giustificare un tale complessivo comportamento pubblico. Le scelte che possono legittimamente aprirsi alla PA restano infatti soltanto due:

1. utilizzo delle graduatorie ancora vigenti, da cui attingere rispettando le stesse regole in base alle quali le stesse risultano essersi formate (regola ordinaria);

2. in caso di specifiche e particolari esigenze, di cui dar conto in motivazione, indizione di una procedura di gara interamente nuova, che non tenga pertanto conto di eventuali graduatorie già formate.

Tertium genus non datur, per cui non può sorgere alcun dubbio circa l'illegittimità degli atti in questa sede impugnati, alla luce dell'illegittimità costituzionale a monte della disposizione di cui all'art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla L. n. 12/2019.

Oltre che per i motivi che meglio si specificheranno nel successivo motivo di ricorso, difatti, l'intervento legislativo in commento ha per così dire "forzato la mano" dell'Amministrazione a non tener conto del quadro sistematico e giuridico (espressivo di un preciso equilibrio tra principi fondamentali di rango costituzionale) sopra delineato, attraverso la delineazione di nuove regole e criteri *ad hoc* per lo specifico scorrimento in questione, senza però che effettive

ragioni logiche ovvero giuridiche giustificassero tale discriminazione e tale “differenza di trattamento” della procedura in commento.

Va difatti evidenziato come il complessivo quadro che si appalesa alla luce degli atti (legislativi e provvedimenti) in questa sede impugnati risulta evidentemente prodigo di effetti del tutto irragionevoli.

In particolar modo, l’applicazione dei nuovi criteri di selezione alla graduatoria di merito in cui risulta inserita anche l’odierna ricorrente comporta che molti candidati, pur posti in posizione deteriore, verranno e sono stati preferiti dall’Amministrazione in ragione del solo dato anagrafico dell’età inferiore (ovvero del possesso di titolo scolastico di scuola secondaria almeno di secondo grado; ma l’aspetto non è qui di interesse in quanto la dott.ssa Nardandrea risulta in possesso anche di questo requisito, nonché del diploma di laurea).

Pertanto, l’Amministrazione ha proceduto (come evincibile dalla semplice lettura dei provvedimenti in questa sede impugnati e, in modo particolare, degli elenchi di cui agli allegati dei provvedimenti stessi) a preferire, ai fini dell’avvio ai corsi di formazione per l’inquadramento nel ruolo degli agenti di Polizia, soggetti che pur abbiano dimostrato minori capacità rispetto ai propri colleghi, ma che per mere ragioni anagrafiche (esigenze queste, pur volendo ammetterne per un momento la loro effettiva rilevanza per le eventuali esigenze dell’Amministrazione, nondimeno del tutto nuove rispetto al momento di indizione della procedura concorsuale di cui lo scorrimento risulta mera prosecuzione) sono andati così a “scavalcare” altri concorrenti più meritevoli.

Non v’è chi non veda come tale circostanza si ponga pienamente in contrasto con i più basilari principi di corretta azione amministrativa, *in primis* con quello di meritocrazia per l’accesso agli impieghi pubblici desumibile dal terzo comma dell’art. 97 Cost.

Non solo infatti i concorrenti più giovani sono stati immotivatamente premiati, a discapito dei propri colleghi che abbiano già compiuto 27 anni di età, ma l’applicazione della norma qui impugnata ha comportato che i soggetti più meritori (cioè quelli che hanno conseguito un punteggio più alto alle prime prove scritte del concorso) siano stati semplicemente “scartati” dall’Amministrazione, nonostante la già avvenuta dimostrazione di idoneità al sostenimento delle prove prodromiche all’assunzione nel corpo.

Di tali ragioni tra l’altro risulta ben conscio l’Ecc.mo Giudice adito, il quale ha già accolto le domande cautelari presentate da altri candidati della medesima procedura, ammettendoli con riserva alle ulteriori prove del concorso in esame (*inter alia*, ord. n. 2674/2019 e decreti monocratici nn. 2592/2019, 2588/2019, 2433/2019 e 4187/2019, inerente l’odierna ricorrente), nonché ha già dimostrato di nutrire dubbi di legittimità costituzionale ed eurounitaria in riferimento alla modifica del limite massimo anagrafico (da 32 a 30 anni) per la simile vicenda del concorso pubblico per l’assunzione a Commissario di Polizia di Stato, di cui al procedimento bandito con decreto del Capo della Polizia di Stato n. 333-B/12H.26.18 del 10.12.18 (ord. n. 2261/2019 pronunciata su ricorso RG n. 159/2019 nonché ancora n. 4187/2019 sull’odierno ricorso).

Per tutti tali motivi, nonché in ragione di quanto esposto in rubrica, appare pertanto del tutto evidente l’illegittimità dei provvedimenti in questa sede impugnati, di cui si domanda conseguentemente l’annullamento, comportando gli stessi l’esclusione dell’odierna ricorrente, ovvero la loro disapplicazione nel caso di specie, anche in ragione della contrarietà ai principi costituzionali della norma di cui all’art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla L. n. 12/2019, di cui gli stessi risultano applicazione concreta.

*

Sotto ulteriori profili, gli atti impugnati sono, inoltre, illegittimi per la violazione dei principi di non retroattività della legge (di cui agli articoli 11 Preleggi e sanciti nel diritto europeo e

convenzionale), del *tempus regit actum*, del merito, del legittimo affidamento, di imparzialità e della parità di trattamento.

È, altresì, evidente la manifesta arbitrarietà e irragionevolezza dell'attività amministrativa e l'incoerenza e la contraddittorietà degli atti impugnati e della stessa disposizione legislativa in relazione al presunto interesse pubblico perseguito, invero violato.

L'unica presunta giustificazione della scelta, legislativa e amministrativa, di modificare i requisiti di partecipazione alla selezione, potrebbe essere ravvisata nell'esigenza (irragionevole e errata) di assumere personale più giovane e più istruito (pensiamo al diploma di istruzione superiore).

Tuttavia, tale finalità è illegittima e irragionevole.

In primo luogo è smentita contraddittoriamente dalla circostanza che nemmeno quattro mesi prima (il riferimento è al decreto di scorrimento di ottobre 2018), erano stati avviati all'assunzione gli idonei della medesima graduatoria, senza effettuare l'ulteriore tagliola dei nuovi illegittimi requisiti, nonostante l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*", in attuazione dell'art. 6, co. 1, lett. b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, avesse fissato già il limite massimo di età di ventisei anni.

È violato, inoltre, l'art. 3 Cost., autonomamente e in combinato disposto con gli artt. 51 e 97 Cost., in quanto è introdotto, senza alcuna legittima ragione giustificatrice, un limite irragionevole, sotto forma di un nuovo requisito imposto ad una graduatoria già formata, pienamente valida e efficace.

È evidente la disparità di trattamento, così come la violazione del principio del merito e della parità di accesso ai pubblici uffici (34, 51, 97 Cost.). È, dunque, necessaria o un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma ovvero una remissione della stessa in Corte Costituzionale.

Per l'amministrazione non sussiste un vero problema anagrafico, considerato che non si fa differenza tra 26 o 29 anni di età per i soggetti nella graduatoria dei militari che possiedono i medesimi titoli di parte ricorrente. Perché mai l'aver prestato del servizio militare di cui all'art. 2049 Codice dell'ordinamento militare dovrebbe comportare necessariamente una migliore condizione fisica, tale da giustificare di diritto un'elevazione fino ad un massimo di tre anni?

La ricorrente, invero, ha già pienamente dimostrato le proprie maggiori capacità in sede di prova, ottenendo un punteggio alquanto elevato, e si vedrebbe oggi automaticamente esclusa ad opera della disposizione normativa censurata a favore di soggetti con voti più bassi, dunque, oggettivamente meno competenti ed idonei a ricoprire il ruolo bandito.

Da ciò lo sviamento e l'eccesso di potere perpetrati.

L'eventuale obiettivo di assumere agenti con migliori condizioni fisiche di certo non si raggiunge con l'abbassamento dell'età anagrafica, sia perché si tratterebbe all'evidenza di una mera presunzione che non può valere a travolgere le posizioni giuridiche di quanti si sono collocati utilmente in graduatoria, sia in quanto tale esigenza è già assicurata dalla previsione (contenuta nel bando) che tutti gli idonei, prima dell'avvio all'assunzione, saranno sottoposti alle c.d. prove fisiche.

Da ultimo, preme evidenziare come la disposizione normativa in questione si ponga in contrasto con il diritto eurounitario, della direttiva 78/2000, con i principi della Carta di Nizza e con l'interpretazione dello stesso fornita dalla CGUE, laddove modifica in corsa un requisito di partecipazione a una selezione pubblica e impone un requisito di età manifestamente irragionevole e sproporzionato, con conseguente possibilità di disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto UE.

Si tenga in ogni caso presente che la scelta legislativa e amministrativa si manifesta ancor più irragionevole se solo si pone mente al fatto che il possesso del nuovo requisito anagrafico viene richiesto avendo riguardo non alla data finale per la presentazione delle domande di partecipazione inerenti l'originale Bando del Maggio 2017, 26.6.2017 (su cui permarrebbero pur sempre ampi dubbi di legittimità, anche costituzionale, ma almeno garantirebbe i soggetti, quali l'odierna ricorrente, che all'epoca comunque possedevano un'età non superiore a 26 anni, essendo nata il 3 ottobre 1990), bensì all'1.1.2019.

In questo modo, pertanto, vengono completamente a danno dei candidati della procedura concorsuale gli effetti dei temi e dei ritardi (imputabili alla sola Amministrazione) di espletazione della gara. Dal che si appalesa ulteriormente l'illogicità degli atti in questa sede impugnati.

*

II. ISTANZA DI RIMESIONE IN CORTE COSTITUZIONALE DELLA Q.L.C. DELL'ART. 11, C. 2 *BIS* DL. N. 135/18. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 11, C. 2 *BIS* DL. N. 135/18, INTRODOTTO DALLA L. N. 12/2019, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 145 E 340 TFUE; 41 CARTA DI NIZZA; 2, 3, 24, 41, 97, 113 E 117 COST.

Alla luce anche delle considerazioni espresse nel precedente motivo di ricorso, appare del tutto evidente come al centro dell'intero giudizio all'attenzione del Collegio si ponga l'analisi dell'intervento del Legislatore nazionale che, con l'art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/18, ha inteso disciplinare in modo diretto i criteri per procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso bandito con Decreto del capo della Polizia del 18.5.2017.

La disposizione in commento rappresenta un chiaro esempio di cd. "legge provvedimento", in cui la norma non risulta più caratterizzata dai canonici requisiti della generalità ed astrattezza, ma si veste invece di un contenuto attuale e concreto, volto a regolare rapporti specifici, inerenti soggetti già a priori determinabili, e insuscettibile di ripetizione indefinita nel tempo.

Fermo restando che, come ben noto, da tempo la giurisprudenza costituzionale ha ammesso la legittimità di tali atti e la loro compatibilità con l'assetto di poteri delineato in Costituzione - dal momento che nessuna disposizione costituzionale prevede invero una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto - l'emissione di leggi provvedimento da parte del Legislatore comporta sostanzialmente due principali effetti per i destinatari delle stesse:

a) modifica del regime di tutela. Mentre infatti dinanzi a un "canonico" provvedimento amministrativo si apre al privato generalmente la strada del ricorso amministrativo di annullamento (di cui oggi all'art. 29 cpa), nell'ipotesi di leggi provvedimento, data proprio la veste formale che caratterizza l'atto, la tutela giurisdizionale può essere richiesta esclusivamente alla Corte costituzionale, quale "*giudice naturale delle leggi*". In altri termini, pertanto, in caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, i diritti di difesa del cittadino, non vengono meno, ma semplicemente si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa a quella costituzionale (sul punto, vd. Corte Cost. 10 ottobre 2014 n. 231);

b) sindacato forte di ragionevolezza. Risulta principio pacifico quello per cui il Legislatore, qualora emetta leggi a contenuto provvedimentale, sia tenuto ad applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza, a pena di incostituzionalità della legge altrimenti emanata (tra le altre, vd. Corte Cost., 20 novembre 2013 n. 275).

Alla luce di quanto sopra riferito, pertanto, si domanda all'Ecc.mo Giudice adito di voler rimettere la q.l.c. sull'art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla l. n. 12/2019, con cui è stato disposto che nello scorrimento della graduatoria finale formatasi successivamente all'espletamento delle prove scritte (cioè appunto quella in cui risulta inserita, con punteggio di 8,750, la ricorrente) l'Amministrazione debba procedere ad assumere esclusivamente coloro

che si trovino, alla data dell'1.1.2019, nelle condizioni previste dall'art. 6 DPR n. 335/82 nel testo vigente non al momento di indizione del concorso della cui graduatoria si tratta (come sarebbe stato ragionevole e corretto che si procedesse a fare), bensì *“alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*, ovvero in altri termini all'1.1.2019 (fatta eccezione per le disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1, che sono invece entrate in vigore il 31.12.2018), con conseguente applicazione dei nuovi, più rigidi, criteri richiesti oggi dalla richiamata disciplina normativa (tra cui il possesso di un'età anagrafica non superiore a 26 anni, elemento che escluderebbe in automatico la dott.ssa Nardandrea).

Del tutto evidente, d'altro canto, appare la violazione da parte del Legislatore nazionale del fondamentale canone della ragionevolezza.

Disponendo che lo scorrimento della graduatoria di merito già formatasi nel corso della procedura concorsuale precedentemente bandita nel maggio 2017 avvenga sulla base dei nuovi requisiti oggi richiesti dall'art. 6 DPR n. 335/82 e, dunque, con esclusione di tutti i candidati che abbiano già compiuto, all'1.1.2019, 27 anni di età (ovvero non abbiano ancora conseguito, alla medesima data, il diploma di scuola secondaria di secondo grado che permetta l'iscrizione a corsi per il conseguimento di titoli di laurea), la legge comporta, senza alcun motivo logico idoneo a giustificare la scelta, un'evidente discriminazione tra i concorrenti della procedura competitiva.

In ragione di ciò, difatti, l'Amministrazione procederà a preferire, ai fini dell'avvio ai corsi di formazione per l'inquadramento nel ruolo degli agenti di Polizia, soggetti che pur abbiano dimostrato minori capacità rispetto ai propri colleghi (collocandosi in posizioni deteriori della graduatoria formatasi a seguito dell'espletamento delle prove scritte previste dal bando di concorso), ma che per mere ragioni anagrafiche finirebbero così per *“scavalcare”* altri concorrenti più meritevoli. Tutto ciò, in aperto contrasto tra l'altro con gli obiettivi che lo Stato dovrebbe perseguire ai sensi dell'art. 145 TFUE, per cui si dovrebbe promuovere la formazione di una *“forza lavoro competente, qualificata”* - cosa che ovviamente non può avvenire se si preferiscono soggetti che abbiano dimostrato una minore preparazione, ma siano semplicemente più giovani dei loro colleghi - nonché il legittimo affidamento posto dai candidati (tra cui l'odierna ricorrente) alla stabilità delle condizioni di partecipazione indicate nel Bando.

L'evidente discriminazione che verrebbe così a crearsi, tuttavia, non trova invero alcuna giustificazione, sia logica che giuridica, non potendosi invero comprendere le ragioni che possano aver indotto il Legislatore a creare una tale disparità di trattamento tra soggetti tutti concorrenti della medesima procedura.

Del tutto chiara, pertanto, appare la violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza sostanziale di cui la norma si fa portatrice, principio che, come efficacemente specificato dal giudice delle leggi, *“deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quale le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione”* (sul punto, già Corte Cost., n. 3/1957) ed è violato, perciò, sia quando la legge, senza un ragionevole motivo, tratta in un modo diversificato situazioni identiche o assimilabili, sia nel caso in cui la stessa equipari, anche solo di fatto, ma in modo altrettanto arbitrario (*rectius*, illogico e/o irragionevole) situazioni tra loro sostanzialmente diverse (tra le altre, vd. da ultimo Corte Cost. nn. 16, 20, 21, 29, 43, 47, 119, 148, 207 e 208 del 2017).

Ma vi è di più.

Qualora, infatti, volesse intendersi che la scelta di tener conto dei criteri dettati dal *“nuovo”* testo dell'art. 6 DPR n. 335/82 miri a garantire e soddisfare esigenze sopravvenute nel corso della procedura concorsuale da parte dell'Amministrazione (che abbisognerebbe quindi, per quanto qui di interesse, di avviare alle prime fasi della carriera di polizia personale più giovane

rispetto a quanto accadeva in passato, dato magari anche il ruolo “sul campo” che gli agenti devono espletare) allora resterebbe pur sempre inspiegabile perché si sia inteso far propria la graduatoria già formata da due anni, piuttosto che avviare una nuova procedura concorsuale, così impendendo tra l’altro l’accesso, ad esempio, a coloro i quali, all’1.1.2019, avessero nel frattempo compiuto 18 anni e potrebbero pertanto solo ora partecipare alla procedura concorsuale, garantendo pur sempre le esigenze percepite dall’Amministrazione e dal Legislatore.

Né mere ragioni di economicità per le pubbliche finanze potrebbe giustificare l’intervento legislativo qui in commento. A tali (indubbiamente rilevanti) esigenze, difatti, si contrappongono e risultano superiori altri valori di matrice costituzionale e unionale, tra cui anche il rispetto del metodo meritocratico (desumibile dal terzo comma dell’art. 97 Cost.) per l’accesso agli impieghi pubblici, principio che viene irrimediabilmente leso nel caso di specie, in cui il Legislatore da un lato ha inteso preferire il mero dato anagrafico rispetto alle effettive capacità dimostrate dai partecipanti alla procedura concorsuale, ma dall’altro non ha neppure permesso di partecipare a chi avrebbe nel frattempo potuto rispondere in maniera anche più puntuale a tali (eventuali e qui meramente ipotizzate, in quanto in alcun modo specificate né dalla legge, né dall’Amministrazione) esigenze di corpo.

L’irragionevolezza e l’illogicità della scelta operata in sede legislativa, pertanto, risulta di palmare evidenza, alla luce delle considerazioni in questa sede svolte, e pertanto si domanda all’adito Giudice di voler rimettere la q.l.c. sull’art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, introdotto dalla L. n. 12/2019 alla Corte Costituzionale, al fine di valutarne la compatibilità con il sistema di principi fondamentali qui indicati, nonché di quelli meglio specificati in rubrica.

RILEVANZA DELLA Q.L.C.

La questione di legittimità costituzionale sopra esposta, oltre ad essere “non manifestamente infondata” per le medesime considerazioni sopra evidenziate, appare anche e vieppiù rilevante, ai sensi dell’art. 23 L. n. 87/53.

Difatti, risulta del tutto evidente come l’odierno giudizio, all’attenzione dell’Ecc.mo Collegio adito, non possa infatti essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Qualora codesto Giudice ritenesse legittima la contestata legge provvedimento di cui all’art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018, infatti, l’odierna ricorrente risulterebbe irrimediabilmente esclusa dalla graduatoria di merito formatasi successivamente all’espletamento delle prove scritte del concorso bandito con Decreto del capo della Polizia di Stato del 18.5.2017, non possedendo infatti la dott.ssa Nardandrea i nuovi requisiti richiesti dalla normativa sopra individuata.

Ne deriva l’evidente rilevanza della q.l.c. in questa sede sollevata, che si chiede venga rimessa alla Corte Costituzionale a che la stessa proceda al giudizio di propria competenza circa la legittimità del disposto dell’art. 11, c. 2 *bis* DL n. 135/2018.

*

(Secondo ricorso per motivi aggiunti)

Al di là delle vicende sin qui sinteticamente esposte, per quanto qui di maggiore e più diretto interesse, si evidenzia come a seguito della proposizione degli originali motivi di ricorso, in accoglimento dell’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, la dott.ssa Nardandrea veniva ammessa con riserva alle successive prove previste dalla procedura concorsuale (accertamenti fisici e prove di efficienza fisica, psichica e attitudinale) giusta ordinanza collegiale di codesto Ecc.mo Tar n. 4187/2019 del 20.6.2019.

Senonché, all’esito delle visite per la valutazione delle qualità psicofisiche della candidata, dopo aver superato le prove fisiche, la commissione medica nominata emetteva sull’odierna

ricorrente giudizio di “non idoneità” motivato espressamente (vd. nota 3.8.2019 a firma del Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato).

Si segnala sin da ora che la Commissione nel corso delle prove era informata del fatto che la ricorrente fosse stata convocata per le stesse in forza di un ordine del TAR Lazio, in seguito a ricorso giurisdizionale. L’Amministrazione, infatti, chiedeva a tutti i candidati, nel caso fossero stati ammessi in seguito a ricorso, di apporre una “R” in alto a destra sulla propria scheda di valutazione da compilare e consegnare durante le prove.

Alla luce dell’illegittimità ed erroneità del comportamento tenuto dall’Amministrazione, con il presente atto la dott.ssa Nardandrea ricorre dinanzi codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo al fine di vedere accogliere le richieste e domande in epigrafe formulate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTA 3.8.2019 CONTENENTE IL GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ PSICOFISICA DELLA DOTT.SSA NARDANDREA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST., 1 E 3 L. N. 241/90, 3, CO. 2 E PUNTO 15 DM N. 198/2003. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO, SVIAMENTO. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA NONCHÉ ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALL’AMMINISTRAZIONE.

I.1 Come ripercorso in fatto, con nota del 3.8.2019 la “Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici” nominata nell’ambito del procedimento volto all’assunzione di n. 1.851 unità da avviare ai corsi di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato ha espresso giudizio di “non idoneità” psicofisica della dott.ssa Nardandrea alla copertura del ruolo messo a concorso, alla luce della documentazione presentata (inerente lo stato di salute fisica della candidata, su cui invero la commissione non ha avuto alcunché da segnalare, così confermando l’idoneità sotto tale aspetto della candidata) nonché in particolare del giudizio espresso all’esito della valutazione psicologica.

Quest’ultimo rilievo (vale la pena precisarlo, l’unico che abbia in concreto portato al giudizio di non idoneità della ricorrente), stando alla stessa lettera del provvedimento, è stato reputato rilevante dalla commissione (*rectius*, dal medico che ha in concreto proceduto all’analisi psicologica della concorrente) in quanto, a suo dire integrante l’ipotesi di cui al punto 15 dell’Allegato 1 del DM n. 198/2003, richiamato dall’art. 3, co. 2 del medesimo Decreto.

Ora, stando a quanto indicato nella norma appena citata, “*costituiscono, inoltre [si intende, oltre ai deficit di cui al primo comma dell’art. 3, ndr], cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell’allegata Tabella 1*”, tra cui il punto 15 del citato allegato richiama le “*altre cause di non idoneità*” ovvero letteralmente “*il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato*”.

Appare pertanto evidente come il giudizio di non idoneità dell’odierna ricorrente sia stato giustificato non sulla base di specifiche e prestabilite cause di incompatibilità col ruolo, bensì su generiche e non meglio precisate “ipotesi residuali”, non meglio delineate dalla normativa (che infatti non chiarisce quali “imperfezioni o infermità” debbano considerarsi rilevanti ai fini dell’idoneità del candidato).

Ora, certo non si nasconde l’importanza di tali “clausole di elasticità” normativa, volte a rendere possibile per l’Amministrazione di adeguarsi alla singola fattispecie che le si ponga innanzi, al fine di svolgere le proprie valutazioni tecniche sul singolo candidato senza illogiche rigidità sistemiche che non permetterebbero di giungere alla scelta dei soggetti migliori, dotati cioè delle necessarie qualità personali.

D’altro canto, però, risulta altrettanto ovvio e pacifico che, qualora il soggetto pubblico ritenga di dover fare riferimento non a ipotesi già adeguatamente descritte nei testi normativi

applicabili, bensì (come nel caso di specie) a ipotesi che ampio margine lascino alla prudente valutazione degli organi tecnici dell'Amministrazione, quantomeno di ciò lo stesso deve tenere conto in sede di motivazione dell'atto.

In altri termini, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di poter valutare il caso specifico sottoposto alla propria valutazione tecnica facendo riferimento a ipotesi già sufficientemente e opportunamente descritte nella disciplina normativa di rilievo (ferma restando qualsivoglia considerazione in punto di corretta valutazione dell'ipotesi di specie e, dunque, di esatta rispondenza del caso all'ipotesi normativa richiamata), allora potrebbe ritenersi anche idonea una succinta motivazione del proprio atto.

Diversamente, invece, nel caso in cui l'Amministrazione intenda porre a base della propria decisione una delle ipotesi "a formula aperta" - che proprio in quanto funzionali a garantire un adeguamento del sistema agli specifici casi che si presentino di volta in volta all'attenzione della PA, necessitano di una più approfondita argomentazione dei motivi giustificativi della scelta operata dal soggetto pubblico - dovrebbe al contrario ritenersi necessaria una più puntuale indicazione, in sede motivazionale, del perché gli elementi ivi riscontrati siano stati ritenuti rilevanti al fine del giudizio infine espresso.

Diversamente, infatti, risulterebbe pressoché impossibile per il destinatario dell'atto comprendere le ragioni dell'operato e della scelta dell'Amministrazione, con evidente violazione tra l'altro dei basilari principi della corretta azione amministrativa. Inoltre, in assenza di adeguata motivazione, il presupposto tecnico che il Legislatore affidava alla competenza e all'apprezzamento dell'Amministrazione finirebbe per risultare un vero e proprio grimaldello di arbitrarietà, in quanto appunto risulterebbe sostanzialmente impossibile o, in ogni caso, irragionevolmente difficoltoso per il destinatario dell'atto la contestazione della decisione posta in essere dal soggetto pubblico.

Ebbene, nel caso di specie la Commissione medica incaricata dell'analisi psicofisica della ricorrente ha dichiarato di ritenere la stessa inadatta al servizio di polizia sulla base della sola ipotesi, in nulla basata su elementi o dati specifici, di cui al punto 15 della Tabella 1 del DM n. 198/03, cioè appunto di *"imperfezioni o infermità che [seppure] non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità [tuttavia, qualora considerate in maniera] concorrent[e] tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato"*.

La formula nel caso di specie utilizzata dall'Amministrazione si appalesa all'evidenza alquanto generica, specie considerando appunto che nessun passaggio della normativa rilevante - *in primis*, appunto, il richiamato DM n. 198/03 - richiama tali aspetti come effettivamente rilevanti ai fini del servizio: l'unico passaggio in cui si tratta di disturbi dell'apparato neuro-psichico è dato dal punto 8 della citata Tabella 1, il quale però indica, espressamente, quali condizioni rilevanti ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla prova selettiva soltanto o le *"patologie neurologiche"*, quali quelle del sistema nervoso centrale e/o periferico, ovvero i cd. *"disturbi mentali"*, vale a dire vere e proprie patologie dell'apparato psichico dovute a malattie mediche generali.

Si tenga conto in modo particolare che la Commissione non ha citato alcun disturbo della personalità, dell'odierna ricorrente.

Ma ancora più importante, le dedotte caratteristiche psicologiche sono state indicate dall'Amministrazione senza alcuna ulteriore indicazione volta a far comprendere le effettive ragioni della decisione finale (di non idoneità della concorrente) poi in concreto assunta.

In particolare, né la PA ha chiarito i dati dai quali tali "imperfezioni" siano state dedotte, né invero ha chiarito il perché gli stessi aspetti risulterebbero incompatibili con il servizio di polizia cui sarebbe stata eventualmente chiamata la dott.ssa Nardandrea.

Il che però appariva evidentemente fondamentale, nell'equilibrio del provvedimento, per comprendere appieno le basi sulle quali la decisione dell'Amministrazione risultava essere stata assunta. Non potendosi far riferimento in modo preciso a nessuno e alcun caso specificamente indicato dalla normativa (Tabella 1 DM n. 198/03, richiamata dall'art. 3, co. 2 del medesimo Decreto), infatti, appariva di tutta evidenza come la PA avrebbe dovuto necessariamente procedere a una puntuale, migliore specificazione delle ragioni di rilevanza delle condizioni psichiche riscontrate nell'odierna ricorrente, in assenza dei quali la stessa non potrebbe che "rimettersi", senza nulla poter replicare in merito, alla stessa decisione dell'Amministrazione, in totale spregio e pregiudizio dei propri diritti di difesa.

È evidente il difetto di motivazione. Pur essendo stata richiamata la tabella 1 punto 15 del D.M. sopra citata, tale richiamo appare incoerente e, comunque, non consente di comprendere i motivi per i quali gli aspetti caratteriali sopra indicati siano in grado di rendere "*il soggetto palesemente non idoneo*" sotto il profilo dei requisiti fisici e psichici previsti dal D.M. n. 198 del 2003 (e non, dunque, attitudinali) "*al servizio nella Polizia di Stato*".

In ragione di quanto espresso, però, appare del tutto evidente l'erroneità dell'atto in questa sede impugnato, che non ha appunto permesso all'odierna ricorrente di risultare edotta dei motivi della decisione assunta dalla PA nei propri confronti, con illegittima lesione delle proprie posizioni giuridiche.

*

I.2 Fermo restando quanto sopra, preme evidenziare come la decisione assunta dall'Amministrazione presti il fianco a varie censure inerenti altresì la stessa valutazione effettuata.

In particolare, si evidenzia in questa sede come gli stessi aspetti presi a riferimento dalla Commissione medica parrebbero, invero, per certi versi porsi in contraddizione tra loro.

I.3 Da ultimo, preme censurare un vizio procedimentale che inficia l'intera valutazione della Commissione.

In palese violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, infatti, l'Amministrazione all'inizio dello svolgimento delle prove, sia fisiche che psicologiche, ha chiesto a tutti i candidati di compilare una scheda personale in cui coloro che fossero stati ammessi in virtù di ricorsi giurisdizionali avrebbero dovuto appuntare in alto a destra sul foglio una "R", ad indicare che erano ricorrenti.

Anche nel corso del colloquio, è stata evidenziata dalla Commissione la circostanza che la dott.ssa Nardandrea fosse lì in forza di un provvedimento giurisdizionale.

Tale lettera scarlatta ha di fatto minato in astratto, quand'anche non in concreto, l'imparzialità e il giudizio della Commissione.

D'altro canto, pur non mettendo in alcun dubbio la professionalità dei membri della Commissione medica nominata ai fini della procedura selettiva e la capacità di ognuno di essi di svolgere il proprio compito senza condizionamenti esterni, non sembra neppure possibile escludere aprioristicamente che in astratto, in maniera anche solo involontaria e inconscia, il fatto di dover valutare un soggetto, quale la dott.ssa Nardandrea, che risultava essere stata ammessa alle analisi psicofisiche soltanto in forza di un atto giurisdizionale di tipo cautelare (ord. n. 4187/2019, infatti espressamente indicato accanto alla specificazione del nome e dei dati anagrafici della candidata, all'interno dell'atto qui impugnato), abbia potuto, magari in minima parte, influire sul giudizio (nel senso, sull'immagine data all'esaminatore) infine espresso dal competente commissario-psicologo.

Ad ogni modo, appare evidente come il giudizio di inidoneità espresso nei confronti dell'odierna ricorrente risulti il frutto di una valutazione illegittima o, comunque, niente affatto corretta, come tale meritevole di censura da parte dell'Ecc.mo Giudice adito.

Alla luce di quanto finora esposto, dunque, appare del tutto evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e meglio specificati in epigrafe, di cui si domanda conseguentemente l'annullamento, con condanna dell'Amministrazione a disporre la ripetizione delle prove già espletate dalla dott.ssa Nardandrea nelle quali è stata ritenuta non idonea.

*

(Terzo ricorso per motivi aggiunti)

Contestualmente all'impugnazione, a mezzo di apposito atto per motivi aggiunti, dei provvedimenti e verbali testé citati, la dott.ssa Nardandrea procedeva altresì a formulare apposita istanza di accesso agli atti delle prove di efficienza psico-fisica dalla stessa effettuate, che veniva riscontrata in data 3 ottobre 2019.

Dall'analisi di tali documenti (in modo particolare, vedasi il "Verbale delle operazioni giornalieri" del giorno 1.8.2019), poteva evincersi come l'odierna ricorrente fosse risultata effettivamente "idonea" all'esito delle prove di efficienza fisica, mentre il giudizio finale di non idoneità al servizio e alla copertura dell'incarico posto a concorso (allievo agente di Polizia di Stato) risultava legato esclusivamente all'analisi effettuata in sede di valutazione psicologica del candidato, da parte del personale della Polizia di Stato in data 3.8.2019.

Fuori di tale valutazione, tuttavia, la documentazione prodotta ben evinceva come null'altro ostasse alla valutazione positiva dell'odierna ricorrente.

Inoltre, l'odierna ricorrente si sottoponeva altresì a visite psichiatriche presso strutture pubbliche che rilevavano, in contrasto con quanto dedotto dall'Amministrazione, la totale assenza di patologie di sorta in capo alla dott.ssa Nardandrea.

Alla luce dell'illegittimità ed erroneità del comportamento tenuto dall'Amministrazione, con il presente atto la dott.ssa Nardandrea ricorre dinanzi codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo al fine di vedere accogliere le richieste e domande in epigrafe formulate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI E DOCUMENTI CONTENENTI GLI ESITI DELLE PROVE PSICO-FISICHE DELLA DOTT.SSA NARDANDREA E, IN MODO PARTICOLARE, DELLA VALUTAZIONE PSICHICA DEL 3.8.2019, E DELLA "SCHEMA DI VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA", NONCHÉ, DI CONSEGUENZA, DELLA NOTA 3.8.2019 CONTENENTE IL GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ PSICOFISICA DELLA DOTT.SSA NARDANDREA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST., 1 E 3 L. N. 241/90, 3, CO. 2 E PUNTO 15 DM N. 198/2003. ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DELLO SVIAMENTO. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA NONCHÉ ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE.

Ferme restando le considerazioni svolte nei precedenti scritti difensivi e, in particolare, nel precedente (secondo) ricorso per motivi aggiunti, qui da intendersi interamente trascritto e da cui già di per sé deriva e si rende evidente l'illegittimità, anche in via derivata, degli atti in questa sede impugnati, come chiarito nelle premesse fattuali al presente atto, con nota del 3.8.2019 la "Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici" nominata nell'ambito del procedimento volto all'assunzione di n. 1.851 unità da avviare ai corsi di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato ha espresso giudizio di "non idoneità" psicofisica della dott.ssa Nardandrea alla copertura del ruolo messo a concorso, alla luce del giudizio espresso all'esito della valutazione psicologica.

A seguito dell'accesso agli atti, riscontrato dall'Amministrazione il successivo 3.10.2019, l'odierna ricorrente ha avuto modo di prendere visione di tutti gli atti e verbali redatti nell'ambito dell'espletamento delle valutazioni psicologiche effettuate sulla candidata da parte del competente personale preposto dalla PA.

Soltanto in questo modo, dunque, la dott.ssa Nardandrea ha potuto avere contezza delle ragioni sottostanti il sopra richiamato giudizio di non idoneità.

Ebbene, ciò precisato, vale la pena evidenziare come i suddetti atti abbiano in sostanza confermato i dubbi di illegittimità già precedentemente paventati e censurati dinanzi codesto Ecc.mo Giudice, palesandosi la valutazione effettuata dall'Amministrazione gravemente illogica e contraddittoria.

Risulta impossibile per l'odierna ricorrente avere contezza del soggetto da cui l'atto prodromico e presupposto (o presunto tale) alla valutazione finale di non idoneità psico-fisica deriva e per tale ragione lo stesso deve ritenersi nel presente giudizio (così come sarebbe stato corretto anche per l'Amministrazione) *tamquam non esset*.

Con la conseguenza, dunque, che il provvedimento finale, alla luce proprio dell'insussistenza di ragioni patologiche o critiche riscontrate dalla PA nelle proprie valutazioni psicodiagnostiche, parrebbe effettivamente privo di logico, tecnico e giuridico fondamento.

Non si comprende infatti, in base alla documentazione legittimamente utilizzabile a tali fini, sulla scorta di quale elemento, contenuto nelle valutazioni della Commissione medica nominata dall'Amministrazione, possano essere stati riscontrati quegli aspetti critici indicati all'interno del Verbale di esclusione impugnato in questa sede con i precedenti (secondi) atti per motivi aggiunti.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, deve ulteriormente affermarsi l'illegittimità ed erroneità della valutazione di non idoneità espressa dall'Amministrazione resistente nei confronti della dott.ssa Nardandrea, nonché di tutti gli atti meglio precisati in Epigrafe.

Al di là degli aspetti testé evidenziati, in ogni caso, va dato atto che dalla documentazione ostesa dall'Amministrazione emergeva che, a seguito dell'espletamento delle varie prove e test e, in particolare, in conseguenza del colloquio clinico con il personale sanitario della Commissione medica all'uopo nominata, venisse altresì redatta una nota di "Valutazione psichica" che, tra l'altro - da quanto è possibile intendere - dovrebbe in effetti risultare la principale fonte motivazionale del giudizio/valutazione di non idoneità resa infine dall'Amministrazione.

Anche dalla lettura di tale atto emergono diverse contraddittorietà della valutazione svolta dall'Amministrazione, in merito alla valutazione del quadro psicologico dell'odierna ricorrente.

In esso, infatti, gli appartenenti alla Commissione medica rilevavano diversi profili di asserita "criticità" i quali, tuttavia, non trovano alcun tipo di riscontro nel resto della documentazione (*rectius*, nei restanti verbali contenenti le prove cui la dott.ssa Nardandrea era stata sottoposta) e sono smentiti dalle visite mediche specialistiche effettuate presso nosocomi pubblici dalla ricorrente.

In buona sostanza, appare evidente come i risultati di tali test giungessero a esiti alquanto contraddittori.

Le valutazioni e i giudizi resi nella scheda di Valutazione psicologica in commento, pertanto, risultano del tutto prive di alcun fondamento concreto ed espresso, in totale spregio del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Ma d'altro canto la contraddizione in termini sopra rilevata comprova ulteriormente i dubbi in merito alla stessa correttezza della valutazione operata dalla Commissione medica, confermati tra l'altro dalla dissenziente opinione espressa sulla stessa dott.ssa Nardandrea da altri medici specialisti operanti presso strutture pubbliche.

*

Tutte le considerazioni sopra esposte – così come quelle che seguiranno – non hanno di certo l'intenzione di voler sostituire la valutazione svolta dall'Amministrazione con altra, più favorevole alla ricorrente (non si aspira, dunque, ad alcun tipo di "sindacato intrinseco forte" sulla valutazione svolta dalla PA), bensì semplicemente rilevare i numerosi punti di illogicità e contraddittorietà interna che caratterizzano gli atti prodotti dalla resistente nell'ambito della procedura di giudizio di idoneità psico-fisica della dott.ssa Nardandrea.

Ebbene, i vari rilievi mossi ben evidenziano come la procedura in esame sia stata caratterizzata da palesi ed evidenti vizi, sia procedurali che logici, che ne inficiano irrimediabilmente l'attendibilità e, dunque, la rilevanza ai fini dell'esclusione della ricorrente dalla gara.

Deve d'altro canto tornare anche in questa sede a evidenziarsi come l'odierna ricorrente sia stata infine giudicata non idonea al ruolo messo a concorso non per la sussistenza di effettive patologie psicologiche, bensì meramente in base all'ipotesi di cui al punto 15 dell'Allegato 1 del DM n. 198/2003, richiamato dall'art. 3, co. 2 del medesimo Decreto.

Ora, stando a quanto indicato nella norma testé citata, *“costituiscono, inoltre [si intende, oltre ai deficit di cui al primo comma dell'art. 3, ndr], cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata Tabella 1”*, tra cui il punto 15 del citato allegato richiama le *“altre cause di non idoneità”* ovvero letteralmente *“il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendono il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato”*.

Appare pertanto evidente come il giudizio di non idoneità dell'odierna ricorrente sia stato giustificato non sulla base di specifiche e prestabilite cause di incompatibilità col ruolo, bensì su generiche e non meglio precisate “ipotesi residuali”, non meglio delineate dalla normativa (che infatti non chiarisce quali “imperfezioni o infermità” debbano considerarsi rilevanti ai fini dell'idoneità del candidato).

Ora, certo non si nasconde l'importanza di tali “clausole di elasticità” normativa, volte a rendere possibile per l'Amministrazione di adeguarsi alla singola fattispecie che le si ponga innanzi, al fine di svolgere le proprie valutazioni tecniche sul singolo candidato senza illogiche rigidità sistemiche che non permetterebbero di giungere alla scelta dei soggetti migliori, dotati cioè delle necessarie qualità personali.

D'altro canto, però, risulta altrettanto ovvio e pacifico che, qualora il soggetto pubblico ritenga di dover fare riferimento non a ipotesi già adeguatamente descritte nei testi normativi applicabili, bensì (come nel caso di specie) a ipotesi che ampio margine lascino alla prudente valutazione degli organi tecnici dell'Amministrazione, quantomeno di ciò lo stesso deve tenere conto in sede di motivazione dell'atto.

In altri termini, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di poter valutare il caso specifico sottoposto alla propria valutazione tecnica facendo riferimento a ipotesi già sufficientemente e opportunamente descritte nella disciplina normativa di rilievo (ferma restando qualsivoglia considerazione in punto di corretta valutazione dell'ipotesi di specie e, dunque, di esatta rispondenza del caso all'ipotesi normativa richiamata), allora potrebbe ritenersi anche idonea una succinta motivazione del proprio atto. Diversamente, invece, nel caso in cui l'Amministrazione intenda porre a base della propria decisione una delle ipotesi “a formula aperta” - che proprio in quanto funzionali a garantire un adeguamento del sistema agli specifici casi che si presentino di volta in volta all'attenzione della PA, necessitano di una più approfondita argomentazione dei motivi giustificativi della scelta operata dal soggetto pubblico - dovrebbe al contrario ritenersi necessaria una più puntuale indicazione, in sede motivazionale, del perché gli elementi ivi riscontrati siano stati ritenuti rilevanti al fine del giudizio infine espresso.

Diversamente, infatti, risulterebbe pressoché impossibile per il destinatario dell'atto comprendere le ragioni dell'operato e della scelta dell'Amministrazione, con evidente violazione tra l'altro dei basilari principi della corretta azione amministrativa. Inoltre, in assenza di adeguata motivazione, il presupposto tecnico che il Legislatore affidava alla competenza e all'apprezzamento dell'Amministrazione finirebbe per risultare un vero e proprio grimaldello di arbitrarietà, in quanto appunto risulterebbe sostanzialmente impossibile o, in ogni caso,

irragionevolmente difficoltoso per il destinatario dell'atto la contestazione della decisione posta in essere dal soggetto pubblico.

Ebbene, nel caso di specie la Commissione medica incaricata dell'analisi psicofisica della ricorrente ha dichiarato di ritenere la stessa idonea al servizio di polizia sulla base della sola ipotesi, in nulla basata su elementi o dati specifici, di cui al punto 15 della Tabella 1 del DM n. 198/03, cioè appunto di *“imperfezioni o infermità che [seppure] non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità [tuttavia, qualora considerate in maniera] concorrent[e] tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato”*.

La formula utilizzata dall'Amministrazione si appalesa all'evidenza alquanto generica, specie considerando appunto che nessun passaggio della normativa rilevante - *in primis*, appunto, il richiamato DM n. 198/03 - richiama tali aspetti come effettivamente rilevanti ai fini del servizio: l'unico passaggio in cui si tratta di disturbi dell'apparato neuro-psichico è dato dal punto 8 della citata Tabella 1, il quale però indica, espressamente, quali condizioni rilevanti ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla prova selettiva soltanto o le *“patologie neurologiche”*, quali quelle del sistema nervoso centrale e/o periferico, ovvero i cd. *“disturbi mentali”*, vale a dire vere e proprie patologie dell'apparato psichico dovute a malattie mediche generali.

Si tenga conto in modo particolare che la Commissione non ha citato alcun disturbo della personalità, dell'odierna ricorrente.

Ma ancora più importante, le dedotte caratteristiche psicologiche sono state indicate dall'Amministrazione senza alcuna ulteriore indicazione volta a far comprendere le effettive ragioni della decisione finale (di non idoneità della concorrente) poi in concreto assunta.

Il che però appariva evidentemente fondamentale, nell'equilibrio del provvedimento, per comprendere appieno le basi sulle quali la decisione dell'Amministrazione risultava essere stata assunta. Non potendosi far riferimento in modo preciso a nessuno e alcun caso specificamente indicato dalla normativa (Tabella 1 DM n. 198/03, richiamata dall'art. 3, co. 2 del medesimo Decreto), infatti, appariva di tutta evidenza come la PA avrebbe dovuto necessariamente procedere a una puntuale, migliore specificazione delle ragioni di rilevanza delle condizioni psichiche riscontrate nell'odierna ricorrente, in assenza dei quali la stessa non potrebbe che *“rimettersi”*, senza nulla poter replicare in merito, alla stessa decisione dell'Amministrazione, in totale spregio e pregiudizio dei propri diritti di difesa.

È dunque per tali ragioni che si domanda all'Ecc.mo Giudice adito di voler annullare tutti i provvedimenti meglio descritti in Epigrafe – tra cui, in particolar modo, il Verbale di esclusione per non idoneità psico-fisica emesso e notificato in data 3.8.2019 – e per l'effetto disporre la riedizione della prova psico-fisica e psico-attitudinale della ricorrente, nonché a procedere a una nuova valutazione della stessa, previa nomina di una commissione medica in diversa composizione.

*

Da ultimo, preme anche in questa sede ricordare e censurare un vizio procedimentale che inficia l'intera valutazione della Commissione.

In palese violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, infatti, l'Amministrazione all'inizio dello svolgimento delle prove, sia fisiche che psicologiche, ha chiesto a tutti i candidati di compilare una scheda personale in cui coloro che fossero stati ammessi in virtù di ricorsi giurisdizionali avrebbero dovuto appuntare in alto a destra sul foglio una *“R”*, ad indicare che erano ricorrenti, del tutto evidente dalla documentazione che si allega al presente ricorso.

Anche nel corso del colloquio, è stata evidenziata dalla Commissione la circostanza che la dott.ssa Nardandrea fosse lì in forza di un provvedimento giurisdizionale.

Tale (è proprio il caso di dirlo) “lettera scarlatta” ha di fatto minato in astratto, quand’anche non in concreto, l’imparzialità e il giudizio della Commissione.

D’altro canto, pur non mettendo in alcun dubbio la professionalità dei membri della Commissione medica nominata ai fini della procedura selettiva e la capacità di ognuno di essi di svolgere il proprio compito senza condizionamenti esterni, non sembra neppure possibile escludere aprioristicamente che in astratto, in maniera anche solo involontaria e inconscia, il fatto di dover valutare un soggetto, quale la dott.ssa Nardandrea, che risultava essere stata ammessa alle analisi psicofisiche soltanto in forza di un atto giurisdizionale di tipo cautelare (ord. n. 4187/2019, infatti espressamente indicato accanto alla specificazione del nome e dei dati anagrafici della candidata, all’interno dell’atto qui impugnato), abbia potuto, magari in minima parte, influire sul giudizio (nel senso, sull’immagine data all’esaminatore) infine espresso dal competente commissario-psicologo.

Ad ogni modo, appare evidente come il giudizio di inidoneità espresso nei confronti dell’odierna ricorrenti risulti il frutto di una valutazione illegittima o, comunque, niente affatto corretta, come tale meritevole di censura da parte dell’Ecc.mo Giudice adito.

Alla luce di quanto finora esposto, dunque, appare del tutto evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e meglio specificati in epigrafe, di cui si domanda conseguentemente l’annullamento, con condanna dell’Amministrazione a disporre la ripetizione delle prove già espletate dalla dott.ssa Nardandrea nelle quali è stata ritenuta non idonea.

*

Con osservanza.

Roma, 31 gennaio 2020

Avv. Francesco Pignatiello

Avv. Alexandro Capogna